SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 novembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 2022, n. **166**.

Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (nel prosieguo «Agenzia») che attribuisce, tra l'altro, all'Agenzia il compito di porre in essere misure anche a tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

Visto, altresì, l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede l'adozione di un regolamento, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, per la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

Visto il Trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, che stabilisce che l'Unione rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, specificando, altresì, che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 346, paragrafo 1, lettera *a)*, che stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» che istituisce il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati, e prevede all'articolo 5 determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Ritenuta la necessità di dare attuazione all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, mediante la definizione di procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici;

Considerato che il citato articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, pertanto, senza previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

Sulla proposta del direttore generale dell'Agenzia;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di

cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

b) Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

c) Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

d) Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

e) direttore generale, il direttore generale dell'Agenzia;

f) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

g) CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

h) Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223;

i) articolazioni, le unità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223.

Art. 2.

Oggetto

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 162 del Codice, il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge, disciplina, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, esclusivamente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

2. Delle esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico si deve dare espressa e adeguata motivazione nella determina a contrarre.

Art. 3.

Principi generali

1. Le procedure di cui all'articolo 2 sono espletate in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, correttezza e non discriminazione e comunque con modalità idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia adottati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, salvo nei seguenti casi:

a) per sopravvenute e indifferibili esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

b) quando ricorre la necessità di eliminare, mitigare o prevenire vulnerabilità, eventi di natura cibernetica, ovvero situazioni di rischio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero delle comunicazioni elettroniche, da cui possa derivare un pregiudizio, per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche al fine di assicurarne la resilienza.

Capo II

ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 4.

Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture da avviare ai sensi del presente regolamento, l'Agenzia individua un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'atto di adozione, o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 3, comma 2, alinea, o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

2. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti d'appalto, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, con modalità compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Art. 5.

Direttore dell'esecuzione e direttore dei lavori

1. L'esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ciascuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, l'Agenzia può individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dell'esecuzione del contratto o dei lavori che deve essere in possesso della necessaria qualificazione in relazione alla natura dell'appalto.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, se nominato, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché l'appalto sia eseguito a regola d'arte e in conformità ai documenti e alle prescrizioni contrattuali.

Art. 6.

Strutture

1. I Servizi e le articolazioni, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, forniscono il necessario supporto ai fini della predisposizione del programma biennale de-

gli acquisiti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, elaborando i programmi di spesa e predisponendo le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.
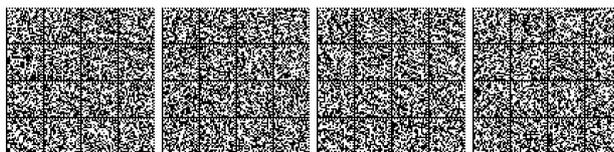
2. I Servizi e le articolazioni di cui al comma 1 seguono, altresì, per i singoli appalti, la progettazione prevista dal Codice:

a) predisponendo, laddove richiesta, la relazione tecnico-illustrativa con l'indicazione dell'esigenza da soddisfare, dell'oggetto e dell'entità dell'acquisizione, nonché dell'importo presunto della spesa totale, oltre l'IVA, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e di altri oneri indotti se dovuti;

b) predisponendo il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la realizzazione dell'appalto comprendente:

1) le specifiche tecniche, per la fornitura/posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio, a durata massima del rapporto negoziale;

2) i livelli del servizio o della prestazione da osservare;

3) le penali da applicare in caso di inadempimento;

4) le garanzie da prestare;

5) i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;

6) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;

c) individuando le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione delle prestazioni;

d) individuando l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente, anche in relazione alla natura dei luoghi ove verrà eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalità di esecuzione delle prestazioni;

e) individuando le eventuali speciali misure di sicurezza che devono accompagnare l'esecuzione degli atti negoziali.

Capo III

OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI

Art. 7.

Operatori economici

1. I contratti di lavori, forniture e servizi sono affidati ad operatori economici che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 8, rispondono anche a criteri di affidabilità eventualmente individuati nella determina a contrarre, in relazione alla natura, all'oggetto e alla finalità dell'appalto.

2. Gli operatori economici di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali vengano comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla procedura di affidamento.

Art. 8.

Requisiti degli operatori economici

1. L'Agenzia verifica in capo agli operatori economici:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e quella tecnico-professionale proporzionati all'oggetto dell'appalto;

c) il possesso dei requisiti di sicurezza laddove connessi alla natura e peculiarità dell'appalto.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a)*, qualora non accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza, laddove tale accertamento sia previsto dalla medesima procedura, è verificato in maniera autonoma dall'Agenzia.

3. Gli operatori economici dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o dall'Agenzia.

4. Nei casi cui all'articolo 3, comma 2, l'Agenzia effettua le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo entro un termine compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Art. 9.

Mantenimento del possesso dei requisiti

1. I requisiti di cui all'articolo 8 devono essere posseduti per l'intera durata della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture e fino alla completa esecuzione contrattuale senza soluzione di continuità, pena il recesso immediato dell'Agenzia dal rapporto negoziale mediante semplice comunicazione, in caso di perdita dei requisiti dopo la stipula del contratto.

2. L'Agenzia ha la facoltà di non recedere nei seguenti casi:

a) quando, valutate le circostanze del caso, dal venir meno della prestazione possa comunque derivare un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica;

b) quando la perdita dei requisiti attiene ai dipendenti, o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, e gli stessi sono tempestivamente sostituiti senza pregiudizio per l'esecuzione dell'appalto.

3. In caso di recesso dell'Agenzia, fatto sempre salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, il contraente ha diritto al solo pagamento del valore dei lavori già eseguiti, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 10.

Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale

1. La valutazione della capacità economica è effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affida-

bilità rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio.

2. La valutazione delle capacità tecnico-organizzative e professionali è effettuata in relazione all'organizzazione e all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e ai macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.

Art. 11.

Raggruppamento temporaneo di imprese

1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta negli atti della procedura di affidamento, gli operatori economici possono presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti.

2. A tutti i componenti del raggruppamento temporaneo d'imprese si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 12.

Subappalto

1. L'Agenzia può escludere il subappalto quando le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

2. Quando è previsto dagli atti della procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, gli operatori economici possono chiedere l'autorizzazione al subappalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia della prestazione che intendono subappaltare.

3. L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Agenzia è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 in capo ai subappaltatori, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9.

4. Ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto principale stipulato con l'Agenzia, lo stesso appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Capo IV

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Art. 13.

Procedure di scelta del contraente

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere effettuata attraverso le seguenti procedure:

a) affidamento diretto di cui all'articolo 14, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

b) procedura negoziata previo o senza previo esperimento di gara informale di cui all'articolo 15, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro;

c) accordo quadro di lavori, servizi e forniture, di durata massima di nove anni, quando non è possibile l'immediata ed esatta quantificazione dei lavori da eseguire, dei beni da fornire e dei servizi da prestare, ferma restando la predeterminazione della spesa massima complessiva e la facoltà di recesso dell'Agenzia senza che alcun compenso, a nessun titolo, sia dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite;

d) dialogo competitivo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

e) partenariato pubblico-privato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. L'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.a. è ammesso soltanto quando le condizioni e le modalità dell'appalto risultino compatibili con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e di tempestività dell'Agenzia.

Art. 14.

Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto di lavori, nonché di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, avviene con acquisizione di almeno un preventivo, in deroga al principio di rotazione e anche in assenza di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del contratto.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per l'affidamento di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione dello specifico incarico.

Art. 15.

Procedura negoziata

1. Per gli affidamenti di lavori, nonché di servizi e forniture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, la scelta dell'operatore economico, ove non si ricorra alle procedure di selezione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, avviene mediante procedura negoziata previa gara informale alla quale sono invitati, anche in deroga al principio di rotazione, almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

2. Le lettere di invito ad offrire sono inviate separatamente agli operatori economici previamente individuati dall'Agenzia in relazione alla natura della prestazione da eseguire.

3. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture è effettuata mediante procedura negoziata senza previo esperimento di gara informale nei seguenti casi:

a) quando la negoziazione con più di un operatore economico non è compatibile con le situazioni di emergenza derivante dal pericolo di un pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e dalle altre circostanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*;
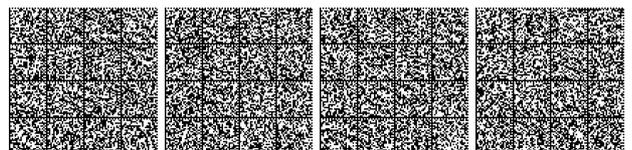
b) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la prestazione può essere affidata unicamente ad un determinato operatore economico;

c) quando i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo o di messa a punto anche di prodotti di serie;

d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti già in essere, quando il cambiamento del contraente obbliga l'Agenzia ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulta antieconomico o comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, inidonee ad assicurare la massima e tempestiva tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

e) per le prestazioni complementari, non comprese nel contratto iniziale, che sono divenute necessarie a seguito di circostanze impreviste ovvero di sopravvenute esigenze di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, in favore dell'operatore economico che presta tale bene o servizio o esegue tale lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) le prestazioni complementari non possono essere separate, sotto il profilo tecnico-economico, dalla prestazione iniziale, senza arrecare gravi inconvenienti o pregiudizio all'Agenzia, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessarie a consentire l'utilizzabilità o la piena funzionalità della prestazione oggetto del contratto originario, ovvero la tardiva esecuzione potrebbe compromettere l'efficacia delle attività miranti ad assicurare la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

2) il valore complessivo stimato delle prestazioni complementari non supera il 50 per cento della prestazione iniziale;

f) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi già affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;

g) per l'acquisto o la locazione da enti pubblici o privati, di specifici e determinati locali e i connessi lavori di riqualificazione, quando ciò è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

h) per l'affidamento a professionisti esterni di prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attività disciplinate dal presente regolamento e di durata massima annuale;

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dagli organi di procedure concorsuali;

l) quando la gara informale è andata deserta per mancanza di offerte valide, purché non siano modificate in modo sostanziale le condizioni dell'appalto;

m) a seguito di risoluzione di un precedente rapporto con un altro operatore economico quando ciò è necessario per la continuità della prestazione prevista dall'atto negoziale originario;

n) per necessità di completare le prestazioni in corso quando non è possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;

o) per prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova procedura negoziale che deve essere comunque avviata entro i nove mesi successivi;

p) in caso di urgenza derivante da eventi imprevedibili al fine di assicurare la sicurezza e continuità delle attività o l'incolumità delle persone.

Art. 16.

Lettera di invito

1. La lettera d'invito, ove prevista, è emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione dei lavori, nonché l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalità di tutela della sicurezza e della segretezza.

2. Nella lettera d'invito, ovvero nella documentazione alla stessa allegata, sono altresì indicati, in relazione alla natura dell'atto negoziale o della prestazione:

a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;

b) i criteri in relazione ai quali le offerte verranno considerate anormalmente basse;

c) il diritto dell'Agenzia di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida nonché di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;

d) le dichiarazioni e i documenti da allegare a corredo dell'offerta;

e) le modalità di pagamento;

f) le garanzie da prestare;

g) le penali da applicare in caso di inadempimento;

h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero i premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;

i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;

l) le modalità di presentazione della documentazione richiesta;

m) l'eventuale inammissibilità di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;

n) le prestazioni non subappaltabili;

o) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;

p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;

q) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie;

r) l'eventuale autorizzazione alla cessione dei crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 20.
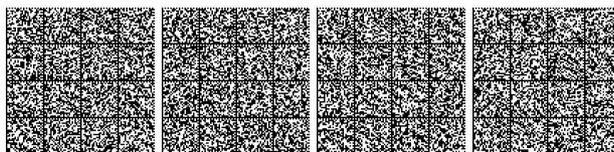
Art. 17.

Esecuzione in via d'urgenza

1. Quando l'affidamento ha ad oggetto una prestazione che per sua natura, o per circostanze contingenti, deve essere immediatamente effettuata, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, il RUP, ovvero il direttore dell'esecuzione del contratto, o il direttore dei lavori, se nominati, possono autorizzarne l'esecuzione in via d'urgenza nelle more dell'approvazione del direttore generale.

2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'eventuale approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite.

Capo V

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Art. 18.

Esecuzione delle prestazioni

1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni è affidata al RUP e, ove nominati, al direttore dell'esecuzione del contratto e al direttore dei lavori.

2. Per esigenze di servizio, l'Agenzia può chiedere al contraente il differimento per un massimo di dodici mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento è comunicato al contraente dal RUP il prima possibile e comunque entro trenta giorni dal termine iniziale di esecuzione della prestazione.

3. Quando ricorrono preminenti esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, caso fortuito o altre cause sopravvenute che impediscono l'esecuzione a regola d'arte della prestazione, l'Agenzia può sospendere temporaneamente l'esecuzione della prestazione in tutto o in parte senza che all'operatore economico venga corrisposto alcun compenso o indennizzo.

4. Della sospensione e della ripresa dell'esecuzione, con conseguente indicazione del nuovo termine di scadenza del contratto, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

5. Quando la sospensione, o le sospensioni disposte ai sensi del presente articolo durino per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza alcuna indennità. Se l'Agenzia si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 19.

Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

1. È possibile modificare i contratti di appalto in corso di validità quando i lavori, le forniture e i servizi sono divenuti necessari:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative;

b) per la disponibilità di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendono possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualità dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalità e sicurezza;

c) per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene;

d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;

e) per il miglioramento della prestazione e della sua funzionalità, purché le variazioni siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o da necessità di evitare aggravi di spesa.

2. L'esecutore del contratto ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione, da indicare in un apposito atto di sottomissione, che comportano diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 5, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

3. In accordo con l'esecutore del contratto e con apposito atto aggiuntivo, possono essere altresì introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.

4. Per le variazioni che comportano nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dal prezzario approvato dall'Agenzia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, l'Agenzia può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilità di formulare apposita riserva.

5. L'esecutore del contratto può proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per l'Agenzia.

6. Eventuali modifiche non autorizzate, apportate alla prestazione, non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.

7. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.

8. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dall'Agenzia per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
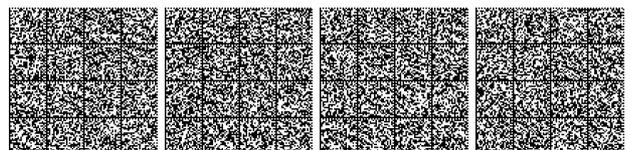
9. Quando le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà dell'Agenzia di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

10. Si considerano errori od omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Art. 20.

Divieto di cessione dei crediti

1. Salva espressa autorizzazione dell'Agenzia, ai contraenti è fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dall'Agenzia per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori oggetto del presente regolamento.

2. La cessione fatta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è comunque inefficace per l'Agenzia.

Capo VI

OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 21.

Obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR

1. Degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, è data dall'Agenzia comunicazione al COPASIR tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conclusione delle procedure di affidamento.

2. Degli affidamenti di cui al comma 1 è data altresì un'organica illustrazione nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al COPASIR di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 23.

Disposizioni di coordinamento

1. Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione richiamati dal Codice sono assolti dall'Agenzia mediante le comunicazioni al COPASIR di cui all'articolo 21.

2. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonché eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalità di interesse pubblico, sono assolti dall'Agenzia compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale cibernetica.

3. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 2, l'Agenzia può concordare con le amministrazioni o enti competenti procedure alternative informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare l'assolvimento di tali obblighi con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2022

Il Presidente: DRAGHI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2624

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, primo periodo e dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2021, n. 140:

«Art. 5 *(Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*. — 1. *Omissis*.
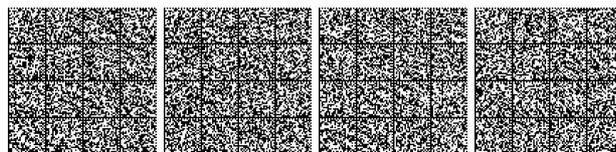
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto.

Omissis.

3- 6 *Omissis*.»

«Art. 11 *(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)*. — 1-3 *Omissis*.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

— Il Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 - Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 maggio 2008, n. C 115.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2018, n. 132.

— Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2019, n. 222.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2020, n. 261.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2021, n. 306, S.O. n. 47.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 30, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187:

«Art. 30 *(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)*. — 1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
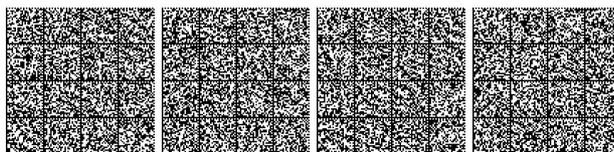
2-*bis*. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonché verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 4 *(Comitato interministeriale per la cybersicurezza)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza.

2. Il Comitato:

a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale;

b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza;

c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comitato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *n)* e dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) - m) Omissis.

n) articolazioni: le Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4, e gli altri gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo.»

«Art. 4 *(Struttura organizzativa)*. — 1. - 2. *Omissis*.

3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti.

4. - 7. *Omissis*.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 162, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 162 *(Contratti secretati)*. — 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera *a)*, le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera *b)*, le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.".

— Per il testo dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 21 *(Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
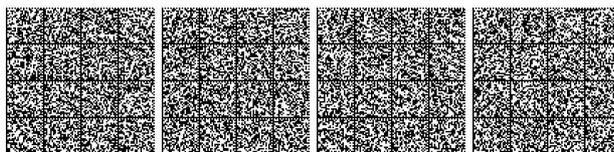
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-*bis*. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 80 *(Motivi di esclusione)*. — 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
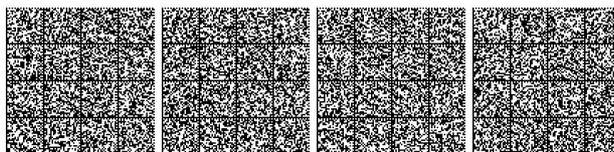
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-*bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-*ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-*quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-*bis*) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-*ter*) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera *c)*, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera *c)*.

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 14 *(Relazioni annuali)*. — 1. *Omissis*.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.».

22G00173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2022.

Nomina a Cancelliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» del Generale di Squadra Aerea Roberto CORSINI ed a componenti del Consiglio del medesimo Ordine delle signore e dei signori avv. dello Stato Carla COLELLI, sig.ra Lella GOLFO, amb. Francesco GRECO, dr. Francesco MUTTI, dr.ssa Lucia PAGANO, dr.ssa Daria PERROTTA, dr.ssa Mariolina SATTANINO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, così come modificata dall'art. 9 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del Cancelliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» e alla nomina di sette componenti del Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il Generale di squadra aerea Roberto CORSINI è nominato Cancelliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Le signore e i signori:

avv. dello Stato Carla COLELLI;

sig.ra Lella GOLFO;

amb. Francesco GRECO;

dr. Francesco MUTTI;

dr.ssa Lucia PAGANO;

dr.ssa Daria PERROTTA;

dr.ssa Mariolina SATTANINO,

sono nominati componenti del Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2744

22A06374
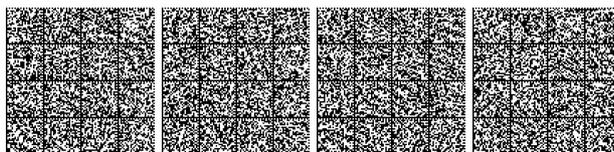
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, quindicesima e sedicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.183 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2020, 27 gennaio, 30 marzo, 29 aprile, 28 maggio e 28 settembre 2021, nonché 25 febbraio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattrodici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2020 e scadenza 15 aprile 2026, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,50%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla quinta cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,27%.
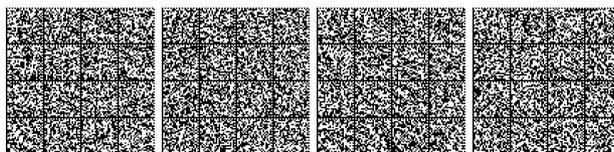
Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 ottobre 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciassette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,512% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2023 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A06280

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 ottobre 2022.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, nella disciplina di «pediatria», e contestuale trasformazione della stessa in «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti, e l'art. 14, che disciplina il relativo procedimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni, il quale dispone che le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle fondazioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo concernenti rispettivamente la trasformazione degli Istituti in fondazione ed i relativi statuti;

Vista la nota G1.2020.0032663 del 29 settembre 2020 con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione predisposta
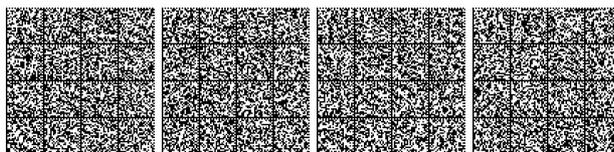
dall'Azienda socio sanitaria territoriale (di seguito ASST) di Monza, codice fiscale 09314290967, per il riconoscimento del carattere scientifico, relativamente all'Ospedale San Gerardo, con sede in via Pergolesi n. 33, nell'ambito delle discipline delle malattie rare e dell'oncologia pediatrica e per adulti, nonché per la trasformazione della stessa nella forma della fondazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nell'ambito della quale è prevista la partecipazione della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e della Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi, in qualità di soggetti rappresentativi degli interessi originari, in virtù dei rapporti di collaborazione tra gli stessi già in essere in materia;

Vista la nota n. G1.2021.0063257 del 9 novembre 2021 con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso la richiesta dell'ASST di Monza di modifica dell'area di riconoscimento della costituenda fondazione, denominata «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori», nella nuova disciplina «medicina delle malattie rare», corredata dalla relativa documentazione, unitamente alla deliberazione di giunta n. 5405 del 18 ottobre 2021 con la quale la regione medesima ha espresso il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale della predetta richiesta dell'ASST di Monza di modifica della disciplina di riconoscimento;

Vista la D.G.R. n. 5725 del 15 dicembre 2021, con la quale la Regione Lombardia ha manifestato la volontà della trasformazione in fondazione IRCCS della ASST di Monza, contestualmente al riconoscimento del carattere scientifico della stessa, nonché approvato lo schema del relativo statuto;

Considerato, in particolare, che con la suddetta deliberazione di giunta n. 5725 del 15 dicembre 2021 la Regione Lombardia ha:

approvato l'accordo sottoscritto il 14 dicembre 2021 tra l'ASST di Monza, la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus e la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma Onlus con cui le parti hanno manifestato la volontà di costituire la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e a tal fine hanno assunto un formale impegno per conferire alla costituenda Fondazione IRCCS senza soluzioni di continuità funzioni, beni e risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali;

stabilito che la costituzione della fondazione avverrà con decreto ministeriale che nel riconoscere la qualifica di IRCCS alla ASST di Monza contestualmente ne approva la trasformazione nella forma fondazionale (ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni) regolamentata dal relativo statuto e che alla data di costituzione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori gli assetti accreditati in capo alla ASST di Monza e alla Fondazione MBBM afferiranno in toto alla stessa Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

Vista la D.G.R. n. 5831 del 29 dicembre 2021 con la quale la Regione Lombardia ha espresso il parere di coerenza con la propria programmazione sanitaria della richiesta della ASST di Monza di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina «pediatria»;

Vista la nota n. G1.2022.0007832 del 4 febbraio 2022 con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione:

il nuovo allegato tecnico predisposto dall'ASST di Monza attestante il possesso dei requisiti per il riconoscimento scientifico nella disciplina «pediatria»;

l'accordo del 14 dicembre 2021, corredato dai relativi allegati, tra l'ASST di Monza, Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e Fondazione Tettamanti Menotti De Marchi per dare attuazione all'istituenda Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata presso l'ASST di Monza in data 28 dicembre 2021 e 8 giugno 2022 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 21 dicembre 2021;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 settembre 2022 (rep. atti n. 180/CSR) sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina «pediatria» dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con il presidente della regione interessata, sarà approvato il testo definitivo dello statuto della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;

Vista la nota prot. n. A1.2022.0666149 del 20 settembre 2022 con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, relativamente all'Ospedale San Gerardo dei Tintori, nella disciplina di «pediatria», con sede in via Pergolesi n. 33 - Monza;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere scientifico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, relativamente all'Ospedale San Gerardo dei Tintori, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Monza, via Pergolesi n. 33, nella disciplina «pediatria».

2. È disposta, ai sensi della normativa citata in premessa, la trasformazione dell'IRCCS Azienda socio sanitaria territoriale di Monza, di cui al comma 1, in fondazione IRCCS e la contestuale costituzione della «Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori».

3. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 12 ottobre 2022

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

22A06197
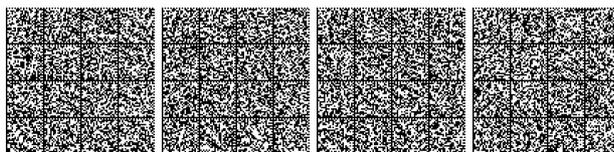
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Parma a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del 16 dicembre 2004, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota
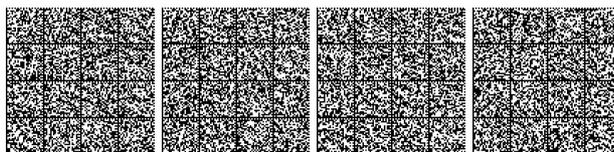
prot. n. 221 del 4 ottobre 2022 (prot. Mipaaf n. 492478 del 4 ottobre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl, a mezzo pec il 6 ottobre 2022 (prot. Mipaaf 502230 del 6 ottobre 2022) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Parma a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, al Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede legale in Parma, largo Calamandrei n. 1/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 1° dicembre 2004 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06198

DECRETO 24 ottobre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 89 del 5 aprile 2003, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota prot. n. 41/2022 del 28 maggio 2022, (prot. Mipaaf n. 249081 del 3 giugno 2022) e della attestazione rilasciata dall'autorità pubblica di controllo l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri», con la mail del 10 ottobre 2022 (prot. Mipaaf 510433 del 10 ottobre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2006, al Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino con sede legale in Pachino (SR) - via Milano snc - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pomodoro di Pachino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06199

DECRETO 24 ottobre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Val di Mazara a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie genera-

le - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Val di Mazara il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Val di Mazara»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con la mail del 22 luglio 2022 (prot. Mipaaf n. 326787 del 22 luglio 2022) ed a mezzo pec il 3 ottobre 2022 (prot. Mipaaf n. 490072 del 3 ottobre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.a., a mezzo pec l'11 luglio 2022 (prot. Mipaaf 309364 del 12 luglio 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Val di Mazara a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 maggio 2005, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Val di Mazara, con sede legale in Palermo - via Manfredi Luigi n. 37 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Val di Mazara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 3 maggio 2005 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A06200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Integrazione della determina AIFA n. 683/2022 del 26 settembre 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Zimbus Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 758/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 683/2022 del 26 settembre 2022, concernente la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Zimbus Breezhaler», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2022;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, perché non è stato allegato il piano terapeutico;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 683/2022 del 26 settembre 2022

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 683/2022 del 26 settembre 2022, concernente la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZIMBUS BREEZHALER, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2022.

L'art. 2 va così integrato e riformulato:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'indicazione terapeutica rimborsata:

«terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1. Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo 15 minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

un valore di FEV1 $\leq$ 80% del predetto;

un rapporto FEV1/FVC $\leq$ 0,7

2. Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi 12 mesi o almeno una riacutizzazione che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

Piano Terapeutico per la prescrizione di ZIMBUS BREEZHALER
(indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasome furoato in associazione fissa) nel trattamento dell'ASMA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità da parte degli specialisti operanti presso strutture identificate dalle Regioni e dotati della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello e da consegnare al paziente in formato cartaceo.

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa: ______________________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ______________________________

Paziente (nome, cognome): ______________________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ______________________________

Indirizzo: ______________________________

Recapiti telefonici: ______________________________

ASL di Residenza: ______________________________

Medico di Medicina Generale: ______________________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ______________________________

Indicazione rimborsata: terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1 □ Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo 15 minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

- un valore di FEV1 ≤ 80% del predetto;
- un rapporto FEV1/FVC ≤ 0,7

2 □ Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi 12 mesi o almeno una riacutizzazione che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate.

☐ **PRIMA PRESCRIZIONE**	☐ **PROSECUZIONE DI TERAPIA**
Dosaggio	Posologia
☐ Indacaterolo acetato/ glicopirronio / mometasome furoato da 114 µg/46 µg /136 µg.	Una capsula per inalazione una volta al giorno.

NB. Le dosi indicate sono anche le dosi massime raccomandate.

Validità del Piano terapeutico: _____ mesi

La validità massima del Piano Terapeutico è di dodici mesi, oltre i quali sarà possibile rinnovare la prescrizione compilando un nuovo Piano Terapeutico.

La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Data valutazione: ___/___/ ______ Data scadenza PT: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

22A06201

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Integrazione della determina AIFA n. 682/2022 del 26 settembre 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Enerzair Breezhaler», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 759/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 682/2022 del 26 settembre 2022, concernente la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ENERZAIR BREEZHALER, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2022;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, perché non è stato allegato il Piano terapuetico;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 682/2022 del 26 settembre 2022

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 682/2022 del 26 settembre 2022, concernente la «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ENERZAIR BREEZHALER, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2022.

L'art. 2 va così integrato e riformulato:

prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'indicazione terapeutica rimborsata:

«terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1 - Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo 15 minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

un valore di FEV1 ≤ 80% del predetto;

un rapporto FEV1/FVC ≤ 0,7

2 - Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi dodici mesi o almeno una riacutizzazione che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO
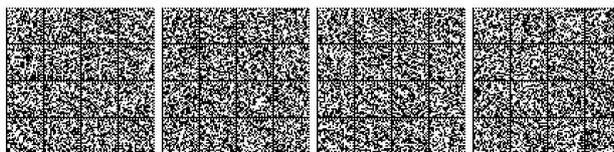
Piano Terapeutico per la prescrizione di ENERZAIR BREEZHALER
(indacaterolo acetato/glicopirronio bromuro/mometasome furoato in associazione fissa) nel trattamento dell'ASMA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità da parte degli specialisti operanti presso strutture identificate dalle Regioni e dotati della strumentazione e della competenza necessaria per effettuare e interpretare indagini di secondo livello e da consegnare al paziente in formato cartaceo.

Azienda Sanitaria: ____________________

Unità Operativa: ____________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ____________________

Recapito telefonico: ____________________

Paziente (nome, cognome): ____________________

Data di nascita: _____/_____/______ Sesso: M ☐ F ☐

Codice Fiscale: ____________________

Indirizzo: ____________________

Recapiti telefonici: ____________________

ASL di Residenza: ____________________

Medico di Medicina Generale: ____________________

Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione): ____________________

Indicazione rimborsata: terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose elevata di corticosteroidi non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione, tutte le condizioni di seguito riportate:

1 - Paziente con diagnosi conclamata di asma grave che presenti una persistente limitazione del flusso (PAL) dopo 15 minuti dalla somministrazione di 400 mcg di salbutamolo documentata da tutti i seguenti parametri:

- un valore di FEV1 ≤ 80% del predetto;
- un rapporto FEV1/FVC ≤ 0,7

2 - Paziente con almeno due riacutizzazioni negli ultimi 12 mesi o almeno una riacutizzazione

che abbia richiesto ricovero ospedaliero nonostante la terapia con LABA/ICS alle massime dosi tollerate.

☐ **PRIMA PRESCRIZIONE**	☐ **PROSECUZIONE DI TERAPIA**
Dosaggio	Posologia
☐ Indacaterolo acetato/ glicopirronio / mometasome furoato da 114 µg/46 µg /136 µg.	Una capsula per inalazione una volta al giorno.

NB. Le dosi indicate sono anche le dosi massime raccomandate.

Validità del Piano terapeutico: _____ mesi

La validità massima del Piano Terapeutico è di dodici mesi, oltre i quali sarà possibile rinnovare la prescrizione compilando un nuovo Piano Terapeutico.

La prescrizione va effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Data valutazione: ___/___/ ______ Data scadenza PT: ___/___/ ______

Timbro e firma del medico prescrittore

____

22A06202

DETERMINA 24 ottobre 2022.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rinvoq». (Determina n. 769/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale RINVOQ, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022;

Considerato che occorre sostituire l'allegato alla determina suddetta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022

È sostituito l'allegato alla determina AIFA n. 545/2022 del 3 agosto 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale RINVOQ, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022;

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI UPADACITINIB (*Rinvoq*®)
NEL TRATTAMENTO DELLA SPONDILITE ANCHILOSANTE

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo e internista.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. _______________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ __________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________

ASL di residenza________________ Regione ___________________ Prov._______________

Medico di Medicina Generale _________________________ recapito Tel. ______________

Indicazione autorizzata:

RINVOQ è indicato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Indicazione rimborsata SSN:

RINVOQ è rimborsato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale **e che hanno fallito* il trattamento con almeno due farmaci biologici**.

*****il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata spondilite anchilosante attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale
specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* almeno due trattamenti precedenti con un farmaco biologico
specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
☐ comparsa di eventi avversi ______________________________________
Specificare

☐ altro____
specificare

La prescrizione di upadacitinib deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).
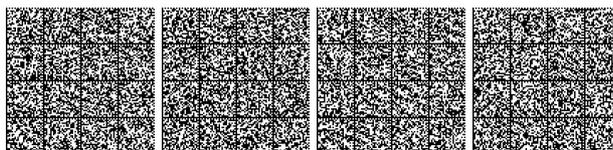
Prescrizione

□ **Prima prescrizione**	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche** □ **senza modifiche** □	
Upadacitinib	**Posologia**	**Durata**
	La dose raccomandata di upadacitinib è di 15 mg una volta al giorno.	

NB. Upadacitinib è una molecola che appartiene alla classe degli inibitori delle JAK. Alla medesima categoria appartiene anche tofacitinib, per il quale recentemente, uno studio clinico condotto in pazienti con artrite reumatoide di età pari o superiore ai 50 anni e fattori di rischio cardiovascolare, ha mostrato un'aumentata incidenza di infarto del miocardico e di tumori maligni, escluso NMSC, nei pazienti trattati con questo principio attivo rispetto a quelli trattati con un inibitore del TNF-alfa (Ytterberg SR et al. N Engl J Med 2022).
In considerazione di un possibile effetto di classe, il comitato di sicurezza dell'EMA (PRAC) ha avviato una revisione dei dati di sicurezza degli inibitori delle JAK utilizzati per il trattamento di diversi disturbi infiammatori cronici (artrite reumatoide e colite ulcerosa). Il parere dell'EMA è atteso per la fine di novembre 2022.

Si raccomanda di informare il paziente dei possibili rischi associati al trattamento. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento al RCP (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è al massimo di 12 mesi dalla data di compilazione.

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

22A06203
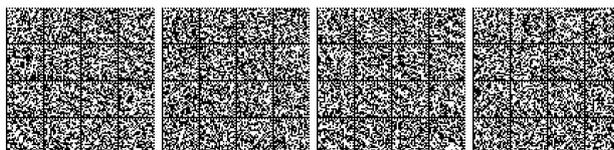
DETERMINA 24 ottobre 2022.

Annullamento d'ufficio della determina AIFA n. 692/2022 del 26 settembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adalat Crono». (Determina n. 764/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 692/2022 del 26 settembre 2022 di «Regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali» del medicinale ADALAT CRONO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2022;

Considerato che si ritiene di dover procedere all'annullamento d'ufficio della predetta determina per duplicazione della stessa;

Visti gli atti dell'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Annullamento d'ufficio della determina AIFA n. 692/2022 del 26 settembre 2022

È annullata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la determina AIFA n. 692/2022 del 26 settembre 2022 di «Regime di rimborsabilità e prezzo di specialità medicinali» del medicinale ADALAT CRONO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A06204

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 6 ottobre 2022.

Accreditamento dell'organismo di monitoraggio e approvazione del codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento n. 324).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;

Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attività e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorità di controllo competente;

Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le libertà degli interessati;

Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito «Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;

Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta può essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), in quanto consente di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (*cfr.* cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del regolamento);

Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano;

Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilità ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm più adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle Linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato;

Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, è effettuata da un Organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità, con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici per il quale non è necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento);

Considerato che il regolamento e le Linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento;

Rilevato altresì che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificità dei trattamenti di dati personali afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarità e la complessità delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonché i rischi per gli interessati;

Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che la predetta autorità di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento;

Visto il provvedimento del 10 giugno 2020 n. 98-pubb. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 dell'11 luglio 2020 (di seguito, «Provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.1, lettera *p)*, del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;

Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera *q)* del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorità di controllo, sul proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 55 del regolamento e art. 2-*bis* del Codice, il Garante è l'autorità di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nonché ad accreditare lo stesso Odm nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett.re *p)* e *q)*, del regolamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante è l'autorità di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validità nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera *m)* del regolamento;

Visto il provvedimento del 12 settembre 2019 n. 163 con il quale il Garante ha approvato il «Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti» (di seguito, «codice di condotta») presentato da AISREC, CTC e ASSILEA (di seguito, «i proponenti») in qualità di soggetti maggiormente rappresentativi nel settore, subordinando l'efficacia del codice di condotta all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del regolamento, in attesa della definizione dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 41, par. 3 del regolamento;

Visto che in data 20 luglio 2022, all'esito di una complessa interlocuzione con gli uffici, i proponenti hanno presentato la richiesta formale di accreditamento dell'Odm allegando la documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti e hanno contestualmente sottoposto all'approvazione del Garante la versione definitiva del codice di condotta contenente le modifiche e le integrazioni resesi necessarie in ragione dell'accreditamento dell'OdM;

Rilevato che dall'esame della richiesta di accreditamento e della documentazione ad essa allegata, emerge che l'istituendo Odm rispetta i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal provvedimento, essendo stato comprovato, in particolare: un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul rispetto del codice di condotta; di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialità; di aver definito misure idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse;

Rilevato, altresì, all'esito dell'esame di questa Autorità, che il codice di condotta presentato dai proponenti nella sua versione definitiva, offre, in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del regolamento;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 57, par.1, lettera *q)*, del regolamento, di accreditare l'Odm preposto dai soggetti proponenti alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;

Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11 del regolamento;

Vista la documentazione in atti:

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

tutto ciò premesso il Garante:

a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *q)*, del regolamento accredita l'Odm preposto dai proponenti alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili;

b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera *m)*, del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

c) invia copia della presente deliberazione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente e relatore: STANZIONE

Il segretario generale: MATTEI

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

INDICE

PREAMBOLO

L'Associazione italiana società di referenza creditizia (di seguito «AISReC»), in qualità di associazione rappresentativa dei gestori di sistemi di informazioni creditizia che ne fanno parte, unitamente all'Associazione italiana *leasing* e al Consorzio per la tutela del credito sottoscrivono il presente codice di condotta con gli allegati da 1 a 4 che ne costituiscono parte integrante, sottoposto all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il «Garante») ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito il «regolamento») e nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo n. 101/2018, recante disposizioni di adeguamento del decreto legislativo n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato «Codice») alle norme del regolamento, sulla base delle seguenti

PREMESSE

1. L'art. 40 del regolamento prevede che gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggino l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Il considerando n. 98 del regolamento prevede che i codici di condotta possono calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Con provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2005, n. 56 è stato adottato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito «Codice deontologico»).

3. L'art. 20 del decreto legislativo n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, che ha modificato il decreto legislativo n. 196/2003, prevede che il codice deontologico continui a produrre effetti a condizione che entro il termine definito (dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto) venga avviata e portata a termine la procedura tesa ad elaborare un codice di condotta rispondente ai criteri di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento e che permetta di trasfondere in nuovo testo, coerente con il quadro regolamentare europeo, i principi delle vigenti norme deontologiche.

4. Con nota del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018 i soggetti che professionalmente gestiscono i sistemi di informazioni creditizie sono stati esortati a predisporre una bozza
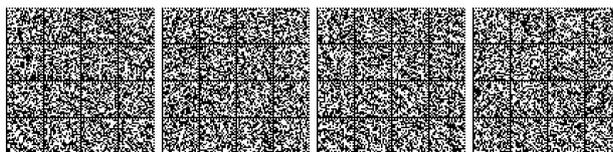
di Codice di condotta da sottoporre alla approvazione dello stesso Garante per la protezione dei dati personali (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 101/2018).

5. I partecipanti al SIC sono, in forza del codice deontologico previgente, banche, intermediari finanziari e altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (art. 1, comma 1, lettera *e)* del codice deontologico) che operano in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Il legislatore è intervenuto a più riprese per consentire l'accesso ai dati presenti nel SIC a ulteriori soggetti quali, attualmente, in forza dell'art. 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148 e del vigente art. 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (come successivamente modificato):

i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (tra cui, quindi, le società telefoniche);

le imprese di assicurazione;

i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente.

Per effetto delle predette norme, tali soggetti (cosiddetti accedenti), attualmente hanno facoltà di consultare i dati personali presenti nei SIC, stipulando a tal fine appositi accordi con uno o più gestori di Sic.

6. Inoltre, la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, all'art. 1, comma 85, ha stabilito anche che «al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le 2 informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

7. Il Garante ha adottato un provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del codice deontologico il 26 ottobre 2017 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 2017).

8. Il trattamento di dati personali, effettuato nell'ambito dei sistemi informativi regolati dal presente codice di condotta deve svolgersi nel rispetto dei principi dettati dalla normativa applicabile, avuto particolare riguardo a quella dettata in materia di protezione dei dati personali.

9. Con il presente codice di condotta, che recepisce quanto indicato nelle premesse 5 e 7 e vuole altresì mettere le basi per una piena realizzazione di quanto indicato nella premessa 6 al fine di una coerente regolamentazione del settore, sono individuate adeguate garanzie in conformità con il regolamento al fine di precisarne e facilitarne la sua applicazione.

10. Il presente codice di condotta è elaborato ai sensi dell'art. 40 del regolamento per garantire, settorialmente, ed in funzione delle specifiche esigenze delle diverse categorie dei partecipanti ai SIC, l'applicazione efficace, coerente ed omogenea del regolamento e, nel contempo, per garantire un corretto bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento.

11. Le disposizioni del presente codice di condotta si applicano esclusivamente al trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie e, in particolare, il presente codice di condotta non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici, quale il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (articoli 13, 53, comma 1, lettera *b)*, 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lettera *b)*, 106 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995; circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti).

12. Tutti i soggetti che gestiscono sistemi di informazioni creditizie possono aderire al presente codice di condotta, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure di seguito stabilite.

Art. 1.
Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta è riferito ad attività di trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche limitatamente al territorio dello Stato italiano ed è applicabile unicamente a livello nazionale. Per tale motivo, l'approvazione di cui all'art. 40 del regolamento è richiesta al Garante in qualità di Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del regolamento.

2. Ai medesimi fini, si intende per:

a) «richiesta/rapporto»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria; rientrano nell'accezione di facilitazione finanziaria, il noleggio a lungo termine, il leasing operativo, (1) la cessione di crediti e di dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (c.d. *peer to peer lending*) nei limiti stabiliti dal legislatore, dalla normativa di settore, dalle Autorità di vigilanza e dalla giurisprudenza;

b) «regolarizzazione»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui per il creditore anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni, o concordati o accordi raggiunti anche in via stragiudiziale o con l'ausilio di organismi di composizione delle crisi;

c) «sistema di informazioni creditizie» o «SIC»: banca di dati concernenti richieste/rapporti di cui alla lettera *a)* gestita da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato. Il SIC può contenere, in particolare:

i. informazioni di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti;

ii. informazioni di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del loro verificarsi;

d) «gestore»: il soggetto privato, autonomo titolare del trattamento dei dati personali registrati in un SIC, che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione;

e) «partecipante»: il soggetto privato, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo SIC e può accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema. Il partecipante, autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti, comunica al gestore i relativi dati personali in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti e in base alle categorie di dati ed agli standard individuati nel presente codice di condotta; rientrano nella categoria dei partecipanti le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell'ambito del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l'attività di factoring (legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modifiche), soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari, gli istituti di pagamento, i soggetti privati che, nell'esercizio di attività commerciale o professionale, concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, ovvero svolgono l'attività di leasing anche operativo, o l'attività di noleggio a lungo termine, nonché l'attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati;

f) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti rimangono registrati in un SIC e sono utilizzabili per le finalità di cui al presente codice di condotta;

---

(1) L'attività di leasing operativo – caratterizzata dall'assenza dell'opzione finale di acquisto – è consentita sia a società commerciali che a soggetti vigilati dalla Banca d'Italia (banche o intermediari finanziari); in quest'ultimo caso si tratta di «attività connessa» secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (circolare 3 aprile 2015, n. 288, Titolo I, ca. 3, sez. III).

g) «trattamenti di *scoring*»: le modalità di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di cui alla lettera *a)*, consistenti nell'impiego di trattamenti automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli matematici e/o statistici per valutare il rischio, e i cui risultati sono espressi in forma di esiti sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio.

Art. 3.
Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC può essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, ciascuno per le attività di propria competenza, coerentemente con quanto disciplinato nel presente codice di condotta, esclusivamente per finalità connesse alla valutazione, all'assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell'interessato. Rientrano in tali finalità la prevenzione del rischio di frodi e del furto di identità.

Art. 4.
Requisiti e categorie dei dati

1. Per ogni richiesta/rapporto segnalato ad un SIC possono essere trattate le seguenti categorie di dati personali:

a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici (quali, ad esempio: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice Iban, dati relativi alla occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);

b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo dovuto, delle modalità di pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;

c) dati di tipo contabile, relativi, in particolare, agli utilizzi o ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;

d) dati relativi al contenzioso e ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli interessati.

2. Nell'ambito di un SIC possono essere registrati i dati personali riferiti all'interessato che chiede di instaurare o che è parte di un rapporto con un partecipante, o all'interessato:

che è coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale, o;

che è terzo ceduto, in relazione all'ipotesi di cessione di crediti o dilazioni di pagamento o;

che è un esponente aziendale o un partecipante al capitale della società e/o ente, che è parte di una richiesta/rapporto, o;

che è comunque legato sul piano economico o giuridico al soggetto che è parte di una richiesta/rapporto, come specificato nel successivo art. 8, lettera *d)*.

Al fine della prevenzione delle frodi per i contratti di locazione finanziaria, ed altresì per le altre richieste/rapporti di cui all'art. 2, comma 2, lettera A, possono essere registrati i dati personali del fornitore dei beni che ne formano oggetto.

3. Non possono essere oggetto di trattamento nell'ambito di un SIC categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento e i dati personali relativi a condanne penali, ai reati e a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 del regolamento. Il trattamento concerne dati personali di tipo obiettivo, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, e concerne anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa in relazione ad una richiesta/rapporto, nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati stabiliti nel presente Codice di condotta.

4. Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati personali in un SIC e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione oggettiva e corretta degli stessi dati, nonché delle vicende del rapporto segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri è accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite dal gestore, osservate dai partecipanti e rese dagli stessi agevolmente disponibili agli interessati.

5. Nel SIC sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto. Tali estremi sono accessibili al gestore o agli interessati e non anche agli altri partecipanti.

6. Il gestore registra i dati relativi agli accessi al SIC, anche ai fini dei controlli di cui al presente codice di condotta.

Art. 5.
Modalità di raccolta
e registrazione dei dati

1. I partecipanti aderiscono ad un SIC in forza di accordi sulla base del principio di reciprocità ed all'atto della consultazione hanno accesso al dettaglio completo dei dati relativi a richieste e rapporti, oltre che indicatori di sintesi e *scoring.*

Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel SIC.

2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza, l'aggiornamento e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.

3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel SIC e resi disponibili.

4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.

5. Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un SIC sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante.

6. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'allegato 1 al presente codice di condotta.

7. I dati registrati in un SIC sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.

Art. 6.
Base giuridica
e Informazione agli interessati

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore e dei partecipanti al SIC secondo i termini e le condizioni stabilite nel codice di condotta risulta lecito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *f)* del regolamento in quanto è necessario per il perseguimento di legittimi interessi dei partecipanti all'utilizzo del SIC per le finalità di cui al presente codice di condotta. Pertanto, non è necessario acquisire il consenso dell'interessato.

Costituiscono legittimi interessi: la corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato, la prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.

2. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste o rapporti, il partecipante informa l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un SIC.

3. Le informazioni di cui al comma 2 recano in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli altri elementi di cui all´art. 13 del regolamento, le seguenti indicazioni:

a) estremi identificativi e dati di contatto dei SIC cui sono comunicati i dati personali o presso il quale tali dati sono consultati e dei rispettivi gestori;

b) categorie di partecipanti;

c) tempi di conservazione dei dati nei SIC, cui sono comunicati;
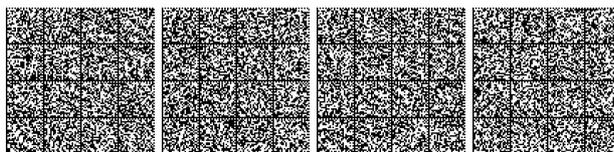
d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati di *scoring*;

e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal regolamento;

f) eventuali trasferimenti di dati personali in paesi non facenti parte dello Spazio economico europeo.

4. L'informativa di cui al comma 2 è fornita agli interessati secondo il modello allegato al presente codice di condotta nell'allegato 3 e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.

5. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 3, anche in caso di cambiamento dei SIC utilizzati dal partecipante e/o della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, o attraverso uno o più siti internet e a richiesta degli interessati.

6. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa più dettagliata attraverso il proprio sito internet e/o altre eventuali ulteriori modalità anche digitali.

7. Quando la richiesta di credito o di un servizio o prodotto non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta, ha consultato dati personali relativi ad informazioni di tipo negativo in uno o più SIC, indicandogli gli estremi identificativi del SIC da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

8. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 10, comma 1, lettera *d)* e 11, comma 1, lettera *c)* del codice di condotta.

Art. 7.
Tempi di conservazione dei dati

I dati personali riferiti a richieste e/o rapporti, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un SIC per il tempo previsto e con le modalità indicate nell'allegato 2 al presente Codice di condotta.

Art. 8.
Utilizzazione dei dati

1. Il partecipante può accedere al SIC rispetto a dati per i quali sussiste un suo legittimo interesse, riguardanti esclusivamente:

a) interessati che chiedono di instaurare o sono parte o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti o dilazioni di pagamento, possono divenire parte di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;

b) interessati che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale che chiedono di instaurare o sono parte o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti, possono divenire parte di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;

c) interessati che rivestono la qualifica di esponente aziendale o partecipante al capitale di una società e/o ente, che è parte di una richiesta/rapporto;

d) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico o economico con quelli di cui alla lettera *b)*, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino necessari per il perseguimento delle finalità di cui al presente codice di condotta relativamente ai soggetti di cui alla stessa lettera *b)*. In tali casi la posizione del soggetto collegato all'interno del SIC non subisce comunque alcuna modificazione in virtù delle vicende relative al soggetto a cui è riferito in via principale il rapporto.

2. Il partecipante può accedere al SIC anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati.

3. Il SIC è accessibile solo da un numero limitato, rispetto all´intera organizzazione del titolare del trattamento e/o dei suoi responsabili del trattamento, di persone autorizzate per iscritto al trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ed istruite in tal senso, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalità indicate nell´art. 3, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dal perseguimento delle medesime finalità, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi, nonché per assolvere ad obblighi di legge e per garantire la corretta manutenzione dei sistemi e la qualità dei dati.

4. I partecipanti accedono al SIC attraverso le modalità e gli strumenti anche digitali individuati dal gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati personali relativi a richieste/rapporti registrati in un SIC sono di norma consultabili con modalità di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o più livelli di consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati personali concernenti richieste/rapporti relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o che sono o che, a seguito di operazioni di cessione di crediti o di dilazioni di pagamenti, possono divenire parte di un rapporto di credito.

5. L'accesso ad un SIC è consentito anche agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 9.
Accesso ed esercizio
di altri diritti degli interessati

1. In relazione ai dati personali registrati in un SIC, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dal regolamento, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati sia presso il gestore, ad eccezione, riguardo a quest'ultimo, del diritto di cui all'art. 20 del regolamento, non sussistendone i presupposti. Tali soggetti titolari del trattamento garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il partecipante o il gestore presso cui sia stato esercitato dall'interessato uno dei diritti allo stesso riconosciuti, informa quest'ultimo di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica i propri dati identificativi (ad esempio il codice fiscale e/o la partita *Iva)*, anche al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel SIC.

3. Il terzo al quale l´interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l´esercizio dei propri diritti, non deve avere alcun interesse, sia diretto che indiretto, riguardo alla conoscenza dei dati dell'interessato e può trattare i dati personali acquisiti presso un SIC esclusivamente nei limiti della delega stessa ed in ogni caso solamente per la finalità di tutela dei diritti dell'interessato e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati. Nell'esercizio dei diritti dell'interessato, il terzo delegato dichiara per iscritto l'assenza di un suo interesse diretto o indiretto ed il partecipante o il gestore prima di rispondere possono verificarlo attraverso richieste di chiarimenti o altro, potendo, in mancanza, rifiutare la richiesta, contestualmente informandone il Garante. In caso di richieste massive e/o ripetitive provenienti da uno o più soggetti delegati dell'interessato, il gestore e il partecipante hanno comunque sempre la facoltà di rispondere direttamente a quest'ultimo.

4. Il partecipante, al quale è rivolta una richiesta con cui è esercitato taluno dei diritti di cui all'art. 12 del regolamento relativamente alle informazioni creditizie registrate in un SIC, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall´art. 12 del regolamento e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi del presente codice di condotta. Se la richiesta è rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante e fatta salva l'applicazione del successivo comma 6.

5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di un mese, prorogabile di due mesi ai sensi del precedente comma 1 del presente art. 9. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:

nell'arco del primo mese, mantiene nel SIC l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;

successivamente ne limita il trattamento sospendendo la visualizzazione nel SIC dei dati oggetto delle verifiche.
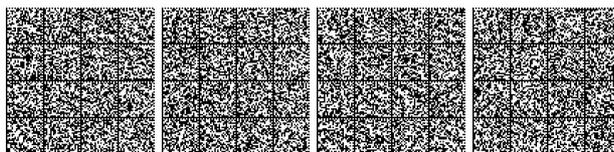
6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto, il gestore annota senza ritardo nel SIC, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto.

Art. 10.
Trattamenti o processi decisionali automatizzati di scoring

1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un SIC siano trattati anche mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di *scoring*, il gestore ed i partecipanti, fermo restando che i gestori non adottano ai sensi del regolamento alcuna decisione che può incidere su diritti e libertà degli interessati, assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) tali trattamenti possono essere effettuati solo per l'istruttoria di una richiesta o per la gestione dei rapporti instaurati;

b) i dati relativi a esiti, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto;

c) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo degli esiti, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno biennale ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche;

d) quando la richiesta non è accolta, l'interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta, ha consultato dati relativi a esiti, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante trattamenti o processi decisionali automatizzati di *scoring* e di fornirgli tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione.

Art. 11.
Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti

1. Nei casi in cui il gestore di un SIC, direttamente o per il tramite di società controllate o collegate, effettua in ogni forma il trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere a tali dati, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, il gestore ed i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) i dati provenienti da fonti pubbliche e/o da altre fonti, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal SIC;

b) nel caso di accesso del partecipante sia a dati personali contenuti in un SIC sia a dati personali contenuti in una delle banche dati di cui alla lettera *a)*, anche nell'eventualità che gli stessi siano associati tra di essi, il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilità dei dati provenienti dal SIC rispetto a quelli provenienti dalle banche dati di cui alla lettera *a)*, anche attraverso l´inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilità di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell´accesso;

c) quando la richiesta non è accolta, l'interessato può richiedere al partecipante se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lettera *a)* ed ottenere dettagli circa la fonte da cui provengono i dati medesimi e gli estremi identificativi del gestore del SIC che ha fornito tali informazioni.

Art. 12.
Misure di sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un SIC hanno carattere riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal regolamento e dal presente codice di condotta.

2. Le persone fisiche che, in funzione dell'organizzazione del gestore o dei partecipanti operano sotto l'autorità di detti titolari del trattamento o dei loro responsabili del trattamento ed hanno accesso al SIC, possono trattare i dati personali solo se istruiti in tal senso dal titolare del trattamento mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un´utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalità diverse o incompatibili con le finalità di cui al presente codice o comunque non consentite.

3. Il gestore ed i partecipanti adottano e sono tenuti a far assumere dai propri eventuali responsabili del trattamento l'impegno ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio fin dalla fase della progettazione e per impostazione predefinita. Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso: *a)* la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; *b)* la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; *c)* la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; *d)* una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4. Il gestore adotta ed è tenuto a far assumere dai propri eventuali responsabili del trattamento l'impegno ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il regolare funzionamento del SIC e il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.

5. In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore ed i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni al personale impiegato e vigilano sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo.

Art. 13.
Notifica di una violazione dei dati personali

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 33 del regolamento, in caso di violazione di dati personali contenuti nei SIC il gestore comunica la violazione medesima all'autorità di controllo compente e si impegna ad informare i partecipanti senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro i termini fissati dal regolamento, unitamente alla descrizione dettagliata della violazione ed informazioni circa la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie di dati personali trattati, il numero approssimativo di registrazioni di dati personali in questione, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o da adottare per porre rimedio alla violazione, mitigare l'impatto sugli interessati e prevenire il ripetersi della violazione. I contenuti della notifica sono quelli indicati nel paragrafo 3 dell'art. 33 del regolamento.

2. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali contenuti nei SIC si riferiscono, il partecipante e/o il gestore sono tenuti, in base agli elementi di cui sono rispettivamente venuti a conoscenza, a comunicare la violazione all'interessato. Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 dell'art. 34 del regolamento, in particolare nel caso che detta comunicazione, nei confronti del singolo interessato, richieda sforzi sproporzionati, il partecipante e/o il gestore procedono ad una comunicazione pubblica, o ad una analoga misura, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Art. 14.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente codice di condotta possono essere trasferiti verso partecipanti, gestori e/o, comunque, altri destinatari, titolari o responsabili del trattamento, ubicati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del regolamento.

Art. 15.
Verifiche sul rispetto del Codice di condotta ed organismo di monitoraggio

Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta per quanto attiene esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali poste in essere dai gestori aderenti al presente codice di condotta è garantito da un apposito organismo di monitoraggio (di seguito «OdM» o «Organismo») costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati nell'allegato 4 al presente codice di condotta.
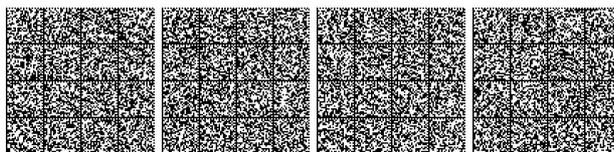
Art. 16.
Modalità di adesione al Codice di condotta

1. Tutti i gestori di sistemi di informazioni creditizie che non hanno ancora sottoscritto il presente codice di condotta possono aderirvi in qualsiasi momento inviando formale richiesta all'OdM, corredata da una visura camerale aggiornata e dall'ultimo bilancio approvato. L'OdM verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione del gestore richiedente.

2. Entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta di adesione, l'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, sentiti i gestori già aderenti, procede a comunicare la nuova adesione al Garante, affinché l'autorità possa aggiornare il registro di cui all'art. 40, paragrafo 6, del regolamento.

3. L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di un gestore dovrà essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, il gestore richiedente dovrà allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego.

Art. 17.
Riesame del Codice di condotta

1. Sul presupposto di quanto evidenziato nelle premesse 5 e 6, i gestori che sottoscrivono il presente codice di condotta proporranno al Garante un nuovo progetto entro un termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice di condotta, nell'ottica di una coerente regolamentazione del settore, anche attraverso la riduzione delle asimmetrie informative.

2. Fermo quanto sopra, i gestori che sottoscrivono il presente codice di condotta possono promuovere il riesame e l'eventuale modifica dello stesso, anche alla luce di novità normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.

Art. 18.
Disposizioni finali

1. In funzione di quanto indicato alla premessa 6, ai soggetti ivi richiamati si applicano le disposizioni del presente Codice di condotta tra le quali, in particolare, sebbene non siano ivi espressamente citati, quelle contenute nell'art. 3, nell'art. 4 comma 5, nell'art. 5 commi 6 e 8, nell'art. 6, nell'art. 8 commi 1, 3 e 4, nell'art. 9 commi 1 e 3, negli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 18.

2. Il presente codice di condotta viene approvato con le modifiche e le integrazioni rese necessarie dal completamento della procedura di accreditamento da parte del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento, alla cui definizione era subordinata l'efficacia del codice di condotta approvato il 12 settembre 2019.

Art. 19.
Entrata in vigore

Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

ALLEGATO 1 - *Preavviso di segnalazione*

Fermi restando gli strumenti già individuati con il provvedimento del garante del 26 ottobre 2017 (ad esempio la posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice), si considera altresì idoneo a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo di cui al presente Codice di condotta l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna. Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato.

Inoltre il preavviso, se inviato con una delle modalità di seguito indicate, previamente concordate con l'interessato, si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione:

a) messa a disposizione in un'area riservata ad accesso esclusivo del cliente. Il documento contenente il preavviso è messo a disposizione in un'area riservata alla quale il cliente abbia effettivo accesso (qualora, ad esempio, il cliente abbia già effettuato almeno un accesso in tale area), nell'ambito del sito *web* del partecipante (*home banking* o analogo servizio), accompagnata da un messaggio *sms*, istantaneo o da una email che allerti il cliente circa la presenza in tale area riservata di una comunicazione importante a lui destinata;

b) comunicazione telefonica con registrazione della chiamata. Il preavviso di segnalazione viene comunicato tramite contatto telefonico registrato (al numero fornito dal cliente) previa e documentata verifica dell'identità del soggetto rispondente;

c) in considerazione dell'estrema diffusione di modalità di contatto e comunicazione digitali e innovative, fruibili anche tramite *device*, il preavviso di segnalazione può essere validamente inviato utilizzando forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare anche l'avvenuta consegna del preavviso.

ALLEGATO 2 - *Tempi di conservazione*

1. I dati personali riferiti a richieste, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un SIC per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime. Se la richiesta di credito non è accolta o è oggetto di rinuncia il partecipante ne dà notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui al Codice di condotta. In tal caso, i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non è stata accolta possono essere conservati nel sistema non oltre novanta giorni dalla data del loro aggiornamento con l'esito della richiesta.

2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un SIC fino a:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal SIC se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.

5. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

6. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalità perseguite, le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

7. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei SIC di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;

b) nei SIC di tipo positivo e negativo, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferi-

sce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata.
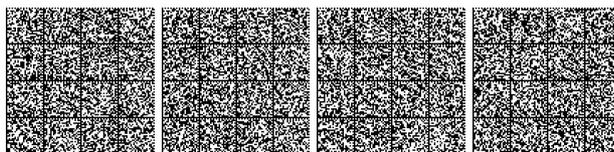
8. Prima dell'eliminazione dei dati dal SIC secondo i tempi di conservazione indicati nel presente allegato, il gestore può trasporre i dati su altro supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario e del loro utilizzo, in relazione ad esigenze di rispetto di un obbligo di legge, di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, amministrativa, arbitrale o di conciliazione (inclusa la fase propedeutica). Il gestore, prima della eliminazione, potrà altresì trasporre i dati su altro supporto, non direttamente accedibile dai partecipanti. Tale base di dati, unitamente a dati resi temporaneamente accessibili a tutti i partecipanti, ed assistita dalle opportune misure e tecniche per garantirne la gestione in sicurezza (ad es. attraverso opportune tecniche di *cripting* o pseudonimizzazione), potrà essere utilizzata per la verifica, anche comparativa, della predittività delle informazioni contenute nel SIC, per lo sviluppo e la verifica dei modelli di cui all'art. 10, lettera *c)* del presente codice di condotta e per elaborazioni in forma aggregata, anonima o pseudonima, atte a soddisfare esigenze statistiche, normative/regolamentari o di sviluppo di prodotti o servizi dei partecipanti. I gestori ed i partecipanti assicurano che il trasferimento delle anzidette informazioni dal gestore al partecipante abbia luogo in sicurezza e nel rispetto delle finalità su indicate. In ogni caso tali dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a dieci anni dalla scadenza dei tempi di conservazione dei dati nel SIC. Tale base di dati potrà essere utilizzata inoltre per fornire dati e informazioni ad autorità di vigilanza, e a Banca d'Italia in particolare, per proprie finalità istituzionali.

9. Le disposizioni del presente allegato non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto.

ALLEGATO 3 - *Modello di informativa*

Informativa

per tutti gli operatori di SIC - Sistema di informazioni creditizie

Come utilizziamo i suoi dati

La presente informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie.

Gentile Cliente,

... in qualità di titolare del trattamento, la informiamo che per dare seguito alla sua richiesta, utilizziamo alcuni dati che la riguardano. Si tratta di informazioni che lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati (Sistema di informazioni creditizie o *SIC)* contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC.(2)

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui lei chiederà l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se lei ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.

Il trattamento e la comunicazione dei suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla nostra società

I suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale. [ovvero: I suoi dati verranno da noi trasferiti a ... (indicare, in tal caso, attraverso quali strumenti; in particolare, indicare l'esistenza o meno di una decisione di adeguatezza della Commissione UE e, nel caso in cui si faccia riferimento alle adeguate garanzie di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento, i mezzi per ottenere copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili)].

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'art. 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, utilizzi nel suo interesse il fac-simile presente sul sito ... inoltrandolo alla nostra società:

Partecipante ...	Recapiti utili (indirizzo, telefono e-mail)

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i suoi dati:

...

I suoi dati potranno/non potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del suo contratto con noi ... (inserire dettagli sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato).

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro responsabile della protezione dei dati al seguente recapito: e-mail ... e/o pec ...

Trattamento effettuato dal gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (...) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento.

I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno ...

I suoi dati sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: ...

Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una sua richiesta.

I SIC cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. estremi identificativi: ... (denominazione)

Dati di contatto: ...

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Uso di sistemi automatizzati di *credit scoring*: sì

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

2. Estremi identificativi: ... (denominazione)

Dati di contatto: ...

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

(2) Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del garante, appartengono alle seguenti categorie: a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare); b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto; c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto; d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Uso di sistemi automatizzati di *credit scoring*: sì

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

3. Estremi identificativi: ... (denominazione)

Dati di contatto: ...

Tipo di sistema: positivo e negativo

Tempi di conservazione dei dati: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata

Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: sì

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: no

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano. Si rivolga alla nostra società (indicare l'unità o persona responsabile per il riscontro alle istanze di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento n. 679/2016), oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (articoli da 15 a 22 del regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nei SIC:

[tabella]

ALLEGATO 4 - *Organismo di monitoraggio*

1. L'OdM sarà esterno e composto da tre componenti, uno dei quali designato dal CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti); un altro, al quale spetterà la carica di vicepresidente dell'organismo, designato all'unanimità dai gestori aderenti al presente Codice di condotta («gestori aderenti»); il terzo nominato in accordo tra questi ultimi e CNCU (nel complesso i «soggetti elettori») all'unanimità, il quale ricoprirà il ruolo di presidente dell'organismo. L'incarico, non rinnovabile, avrà durata quinquennale. Con adeguato anticipo e comunque non oltre tre mesi rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, i gestori aderenti provvederanno a richiedere al garante l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. L'OdM, ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, potrà delegare a terzi fornitori di servizi lo svolgimento di parte delle proprie attività, ad esclusione di quelle che presuppongono o determinano l'esercizio di poteri decisionali.

2. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve garantire e mantenere per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti:

a. Onorabilità

Non potranno essere nominati coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari;

abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche o integrazioni, o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;

abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato.

b. Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire la piena autonomia dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, è previsto che sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attività da parte dei gestori aderenti. Ciascun componente dell'organismo deve rispondere a requisiti di indipendenza rispetto sia ai gestori aderenti che alle associazioni rappresentanti degli interessati, ivi ovviamente incluso il CNCU. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sarà soggetto ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare da parte dei gestori aderenti e adotterà le proprie decisioni senza che alcuno di essi possa sindacarle.

c. Professionalità ed esperienza

Ciascun componente deve possedere un adeguato livello di competenza per il corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti di controllo in relazione al Codice di condotta, garantendo un'approfondita conoscenza ed esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al settore dei SIC, oltre che nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo.

3. Le attività dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate, secondo criteri di economicità ed efficienza, da parte di ciascuno dei gestori aderenti, secondo quote determinate dall'organismo stesso secondo procedure di finanziamento che non ne pregiudichino in alcun modo l'indipendenza.

4. Ai fini del controllo del rispetto del presente Codice di condotta da parte di tutti i gestori aderenti, l'OdM potrà in ogni momento svolgere - anche delegandole a soggetti terzi nei limiti sopra indicati - tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei gestori aderenti, tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività.

5. L'OdM sarà altresì chiamato a gestire i reclami eventualmente insorti esclusivamente tra gestori aderenti ed interessati, relativamente a violazioni del presente Codice di condotta. Fatto salvo il diritto di presentare reclamo al garante o ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento e degli articoli 140-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni interessato i cui dati personali siano stati trattati da un gestore aderente, così come ogni organizzazione o associazione rappresentativa o comunque attiva nel settore della protezione dei dati personali, può proporre reclamo all'OdM relativamente a violazioni del Codice di condotta inviando apposita istanza scritta contenente una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. Il reclamo riguardante l'esercizio dei diritti potrà essere proposto all'OdM esclusivamente dopo aver infruttuosamente esercitato, nei confronti del gestore, i diritti di cui all'art. 9 del Codice di condotta e trascorsi i termini in esso previsti. I vincoli e le condizioni stabiliti dall'art. 9, comma 3, del Codice di condotta, in riferimento all'esercizio dei diritti per il tramite di terzi delegati, si applicano anche alla proposizione e alla gestione di reclami per conto dell'interessato.

La presentazione di un reclamo al Garante o l'avvio di un procedimento in sede giudiziaria ordinaria o amministrativa precludono l'avvio, o determinano l'improcedibilità, qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM.

6. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovrà darne notizia al gestore aderente coinvolto, affinché quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie e fornire i necessari chiarimenti. Garantendo la pienezza del contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti già consentano all'organismo di definire la controversia, quest'ultimo dovrà adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del gestore aderente. Diversamente, l'OdM potrà richiedere ad una sola o a entrambe le parti ulteriori precisazioni, così come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potrà avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato, prorogabili di ulteriori sessanta giorni in caso di necessità di verifiche particolarmente impegnative.

7. In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potrà decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al gestore aderente, in dipendenza della gravità e/o del numero delle violazioni eventualmente riscontrate, una o più delle seguenti misure, da applicare secondo un criterio di gradualità:

a. un invito al gestore aderente a modificare la condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del Codice di condotta;

b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al gestore aderente;

c. in caso di reiterazione della condotta rilevante di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, la sospensione temporanea dall'adesione del gestore aderente al Codice di condotta;

d. in ipotesi di successiva reiterazione della violazione, la revoca dell'adesione del gestore aderente al Codice di condotta.

8. Alla scadenza di ciascun semestre, l'OdM deve inviare al garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, oltre che delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede, anche all'esito della definizione di procedure di reclamo.

22A06239
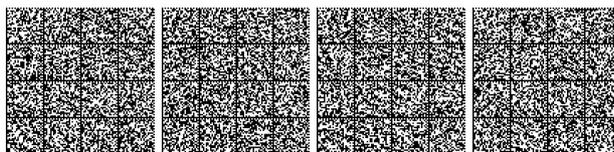
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 2022.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale n. 118 del 3 marzo 2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dello statuto di autonomia di questa Università;

Tenuto conto che lo statuto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2021, n. 69 ed è entrato in vigore in data 4 aprile 2021;

Vista la proposta di revisione dello statuto della commissione mista statuto e regolamenti trasmessa con note prot. n. 30370 del 14 febbraio u.s. e prot. 50545 del 14 marzo u.s. dal coordinatore della commissione mista, prof. Francesco Tuccari;

Vista la nota rettorale prot. n. 51960 del 16 marzo u.s.;

Vista la nota prot. 55600 del 25 marzo 2022 del comitato unico di garanzia, nella seduta del 21 marzo 2022, con delibera n. 10;

Vista la nota prot. 56780 del 30 marzo 2022 del consiglio degli studenti, riunitosi in data 28 marzo 2022 con deliberazione n. 5;

Vista la nota prot. 61215 dell'11 aprile 2022 della consulta del personale tecnico amministrativo, riunitosi in data 11 aprile 2022 con deliberazione n. 3;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 58 del 14 aprile 2022;

Vista la delibera del senato accademico n. 60 del 31 maggio 2022 di approvazione della proposta di revisione dello statuto;

Vista la nota rettorale prot. n. 85684 del 10 giugno 2022 con la quale è stata trasmessa la proposta di revisione dello statuto al MUR per il richiesto parere da fornire entro il termine disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota assunta al prot n. 138531 dell'8 agosto 2022 del Ministero dell'università con la quale il Ministero ha comunicato che non vi sono osservazioni da formulare;

Visto l'art. 30 dello statuto;

Ritenuto concluso l'*iter* di approvazione delle modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

«Art. 15 *(Diritti e doveri)*. — 1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

3. Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio di disciplina e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarità di incarichi politici o di dirigenza di partito.

Art. 36 *(Costituzione dei Dipartimenti)*. — 1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del rettore su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.

4. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione, è disposta la soppressione del Dipartimento.

Art. 37 *(Funzioni)*. — 1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:

a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:

1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;

3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni del senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;

c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;

d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di dottorato di ricerca;

e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;

f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;

g) propongono al senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione l'attivazione e la definizione dell'offerta formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;

h) propongono al senato accademico, su iniziativa dei consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;

i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;

j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei consigli didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;

k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

l) promuovono, previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio, l'attivazione di master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei master attivati;

m) propongono al senato accademico, sentiti i consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;

n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

o) definiscono annualmente, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche, le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori;

p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo;

q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;

r) promuovono la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;

s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

u) coordinano ed organizzano l'attività didattica delle scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

v) propongono al senato accademico modifiche al regolamento delle scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.

2. La lettera *v)* del comma precedente non si applica alla scuola di specializzazione per le professioni legali.

3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.

5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche aree di competenza.

6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 59 *(Garante d'Ateneo)*. — 1. Il Garante d'Ateneo presta consulenza e assistenza nei confronti della comunità accademica e degli eventuali altri utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi a causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi o uffici dell'Università o di singoli appartenenti alla comunità medesima. Vigila altresì affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza delle varie componenti della comunità negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato. Il Garante ha inoltre potere d'intervenire, laddove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, per come previsti e disciplinati dalla normativa di riferimento. A tal fine può consultare le rappresentanze studentesche e i responsabili delle strutture.

2. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o da associazioni.

3. Il Garante interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

4. Il Garante assicura il contraddittorio tra le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.

5. Il Garante è scelto dal senato accademico a "maggioranza assoluta" dei suoi componenti, previo parere del consiglio degli studenti, fra personalità esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico.

6. I candidati devono possedere un *curriculum*, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

7. Il Garante dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

8. Il mandato del Garante d'Ateneo può essere revocato dal senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del rettore, di concerto con il consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

9. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il garante fornendogli, a richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessarie.

10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal Garante deve darne motivata comunicazione scritta al rettore, al direttore generale e al nucleo di valutazione.

11. Il consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del garante. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

12. Il Garante è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.

13. La relazione è trasmessa al nucleo di valutazione e al senato accademico.

14. Il Garante ha il diritto di essere ascoltato dal senato accademico, dal nucleo di valutazione, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti, dalla consulta del personale tecnico amministrativo, a richiesta dei medesimi organi ha l'obbligo di comparire davanti agli stessi per riferire in ordine all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 93 *(Presidio della qualità)*. — 4. Il presidio di qualità di Ateneo è composto da:

a) un professore ordinario in qualità di presidente;

b) un professore di prima o di seconda fascia per ogni area CUN che consista di almeno quindici unità di personale strutturato;

c) un docente per ciascuna delle tre aree rappresentative dell'Ateneo;

d) uno studente.

I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono nominati dal senato, su proposta del rettore, tra docenti di elevata qualificazione professionale, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il componente di cui alla lettera *d)* resta in carica due anni e si esprime esclusivamente sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica.

Art. 94 *(Regole generali relative agli organi collegiali)*. — Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in statuto.

2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone e provvedimenti disciplinari.».

Art. 2.

Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore a decorrere dal primo febbraio 2023 dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Art. 3.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'università e della ricerca per conoscenza.

Art. 4.

Di pubblicare il testo dello statuto coordinato con le modifiche di cui all'art. 1 sul portale di ateneo nella sezione statuto e regolamenti e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (all. n. 1).

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Lecce, 20 ottobre 2022

Il rettore: POLLICE

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010

Approvato dal senato accademico con delibera n. 133 del 28 luglio 2017 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 101 del 10 aprile 2017 e modificato dal senato accademico con delibera n. 35 del 21 aprile 2020 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 23 del 25 febbraio 2020 e dal senato accademico con delibera n. 139 del 15 dicembre 2020 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione n. 187 del 27 novembre 2020 e modificato dal senato accademico con delibera n. 60 del 31 maggio 2022 previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con delibera n. 58 del 14 aprile 2022

INDICE

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA

PARTE TERZA

SISTEMA D'ATENEO

PARTE QUARTA

RAPPORTI ESTERNI

PARTE QUINTA

SISTEMA DI VALUAZIONE E PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA

PARTE SESTA

REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Disposizioni transitorie e finali

PARTE PRIMA

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità di persone che si riconoscono nella libera promozione della ricerca e della didattica come strumenti di sviluppo umano, di affermazione del pluralismo e di perseguimento delle pari dignità sociale.

2. L'Università è un'istituzione pubblica che riconosce e attua i principi, i diritti e i doveri previsti nella Costituzione italiana e nei Trattati dell'Unione europea.

3. L'Università agisce nella piena indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso, economico.

4. L'Università riconosce e attua il principio di pari opportunità e si riconosce nei principi espressi nella «Carta europea dei ricercatori».

5. All'interno della comunità universitaria nessuno può essere discriminato, in qualsiasi modo o forma, in ragione delle proprie scelte di studio, di ricerca e di insegnamento.

6. L'Università riconosce e garantisce pari dignità ai propri studenti, ne promuove la personalità libera e critica, rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono scelte e opportunità e cagionano discriminazione, valorizza il merito e l'eccellenza.

7. L'Università promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

8. L'Università promuove le attività di orientamento e tutorato e le attività extracurriculari come importante momento di formazione per gli studenti, di aggregazione per la comunità universitaria.

9. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base e applicata e si riconosce nel principio di valutazione. L'Ateneo nell'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale ai Dipartimenti terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai docenti afferenti alla struttura.

10. L'Università si avvale di finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati, nella piena autonomia di programmazione e sviluppo della comunità universitaria.

11. L'Università del Salento conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

Art. 2.
Principio di dignità del lavoro

Nell'organizzazione del lavoro l'Università:

promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della libertà individuale dei lavoratori;

garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali;

garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalità morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi;

tutela e promuove le pari opportunità.

Art. 3.
Principio di internazionalizzazione

L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica quale obiettivo strategico di sviluppo e quale modello di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

Art. 4.
Principio di separazione

L'Università si organizza separando le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle attività di valutazione, garanzia e controllo.

Art. 5.
Principio di pubblicità e trasparenza

1. L'Università conforma la propria attività al principio di trasparenza garantendo la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti.

2. Gli ordini del giorno, i verbali ed i provvedimenti degli organi d'Ateneo, fatto salvo il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, sono pubblici.

Art. 6.
Principio di partecipazione

L'Università promuove la partecipazione delle sue componenti alla trattazione di temi di interesse generale anche attraverso l'organizzazione di conferenze di Ateneo.
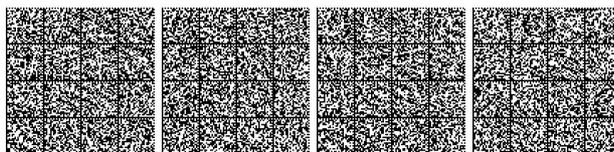
Art. 7.

Principio di semplificazione

Al fine di migliorare i propri modelli funzionali e organizzativi l'Università promuove la semplificazione procedimentale e normativa anche attraverso lo strumento del silenzio assenso nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

TITOLO SECONDO

DIRITTI E DOVERI

Capo primo

Studenti

Art. 8.

Diritti e doveri

1. L'Università s'impegna a rendere effettivi nei confronti dei propri studenti i principi e i criteri sanciti dall'art. 34 della Costituzione.

2. Sono studenti dell'Università tutti coloro che a qualsiasi titolo sono iscritti a corsi di studio, a corsi post-lauream e a corsi di dottorato.

3. L'Università garantisce l'osservanza dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. È dovere di tutti gli studenti attenersi a principi di correttezza e lealtà nei confronti dell'Università, dei docenti e di tutto il personale, rispettando altresì la legislazione sul diritto di autore, sulla privativa industriale, sui marchi, sui brevetti, sulle opere di ingegno, nonché astenersi dal plagio.

5. Al fine di migliorare la qualità delle attività svolte dalla comunità universitaria gli studenti hanno il diritto e il dovere di valutare le attività didattiche e i servizi prestati dall'Ateneo.

6. Nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti dei corsi di dottorato nonché a quelli dei corsi di laurea magistrale è aperta la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca.

Art. 9.

Libertà di riunione e organizzazione

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi all'interno dei locali dell'Università dandone adeguato preavviso e indicando un responsabile per il rispetto e la salvaguardia degli spazi utilizzati.

2. Gli studenti hanno diritto di proporre lo svolgimento di attività formative e culturali complementari all'offerta formativa.

Art. 10.

Studenti con disabilità

L'Università promuove e garantisce l'inclusione e la partecipazione effettive degli studenti con disabilità.

Art. 11.

Studenti lavoratori e a tempo

Agli studenti lavoratori o impegnati a tempo negli studi universitari l'Ateneo garantisce modalità idonee per il compimento degli studi.

Art. 12.

Studenti visitatori e ospiti

1. Durante la loro permanenza gli studenti visitatori e ospiti sono equiparati agli studenti iscritti, con le sole limitazioni previste dalla legge e dallo statuto.

2. Gli studenti stranieri non iscritti presso l'Ateneo possono fruire dell'assistenza linguistica e dell'orientamento specifico per il loro inserimento nella comunità universitaria.

Art. 13.

Tasse e contributi degli studenti

1. Gli studenti contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria, in conformità con i criteri di cui agli articoli 34 e 53 della Costituzione, fatte salve le eccezioni disposte dalla legge.

2. Gli studenti non italiani contribuiscono al sostegno economico della comunità universitaria nelle forme e nei modi previsti dai progetti di internazionalizzazione dell'Ateneo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati principalmente al miglioramento dei servizi dedicati agli studenti.

Art. 14.

Rappresentanza

1. L'Università promuove la rappresentanza elettiva degli studenti.

2. L'elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato.

3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

4. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.

5. Negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al venti per cento del totale dei componenti l'organo.

Capo secondo

Docenti

Art. 15.

Diritti e doveri

1. Salvo diversa disposizione di legge, la funzione docente è svolta nell'Università dai professori di ruolo, a contratto, straordinari a tempo determinato, visitatori che insegnano nell'Ateneo, nonché dai ricercatori di ruolo o a tempo determinato, che operano all'interno delle strutture di ricerca dell'Ateneo.

2. I professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato compongono l'organico unico di Ateneo.

3. Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio di disciplina e le cariche accademiche, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello statuto, sono incompatibili con la contestuale titolarità di incarichi politici o di dirigenza di partito.

4. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore, limitatamente al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento, limitatamente al senato accademico;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo degli organi in cui si è componenti di diritto;

c) ricoprire il ruolo di direttore di Scuola di specializzazione né far parte del relativo consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur;

e) ricoprire la carica di rettore, di consigliere di amministrazione, di senatore, di componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche.

5. I docenti si riconoscono nel rifiuto di qualsiasi forma di conflitto d'interessi e nell'accettazione delle incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.

6. È garantito ai docenti il diritto di:

partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università;

essere valutati singolarmente per la propria attività didattica, di produzione scientifica e di gestione;
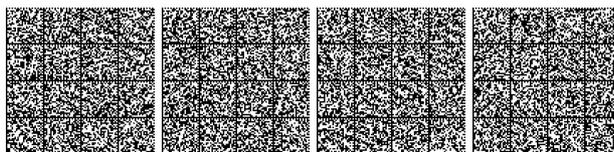
ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.

7. Nei confronti degli studenti, i docenti hanno il dovere di:

garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, di ricevimento e di appello d'esami;

rispettare il calendario didattico, senza anticipare date rese pubbliche agli studenti;

fornire informazioni e garantire la visione della valutazione d'esame;

svolgere attività di orientamento e tutorato.

Art. 16.

Carico didattico

1. Il carico didattico del docente è computato e valutato con riferimento alle sue attività all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I ricercatori di ruolo svolgono attività didattica integrativa e di servizio agli studenti all'interno dell'offerta formativa dell'Ateneo.

3. Ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, possono essere attribuiti insegnamenti con diritto alla retribuzione aggiuntiva nei limiti delle risorse di bilancio e secondo tempi, modalità e criteri stabiliti dal regolamento generale dei docenti.

Art. 17.

Giudizio tra pari

1. I docenti sono valutati per le proprie attività didattiche e scientifiche, in conformità con la legge e il Sistema di valutazione di Ateneo.

2. I docenti hanno diritto a un giudizio formulato da docenti di fascia pari o superiore a quella di appartenenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

Rappresentanza

1. I docenti dell'Università hanno diritto a una propria rappresentanza, in conformità con la legge e con lo statuto.

2. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo nonché ai ricercatori di ruolo e a quelli a tempo determinato.

3. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 19.

Aree rappresentative dell'Ateneo

1. Per la formazione degli organi elettivi centrali di rappresentanza e programmazione, la comunità universitaria dei docenti si struttura nelle seguenti tre aree rappresentative dei settori scientifico disciplinari dell'Ateneo:

giuridico-economica;

umanistico-sociale;

tecnico-scientifica.

2. L'inserimento di ciascun settore scientifico-disciplinare in un'area rappresentativa è stabilito dal senato accademico.

3. Ciascun docente dell'Ateneo, in qualità di elettore attivo e passivo, appartiene all'area rappresentativa comprendente il proprio settore scientifico-disciplinare.

Art. 20.

Cariche accademiche e docenti a tempo definito

1. Sono cariche accademiche:

il rettore;

il pro-rettore vicario;

il direttore di Dipartimento;

il presidente della Scuola;

il direttore della Scuola superiore ISUFI;

il direttore della Scuola di dottorato;

il direttore di scuola di specializzazione, con esclusione del direttore della scuola di specializzazione per le professioni legali;

il presidente di consiglio didattico;

il coordinatore di collegio dei docenti di dottorato.

2. L'opzione per il tempo pieno o per il tempo definito è resa pubblica.

Art. 21.

Docenti a contratto

1. All'atto di accettazione dell'incarico, i docenti a contratto dichiarano l'inesistenza di conflitti d'interesse o di situazioni di incompatibilità, previsti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

2. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale di attribuzione del contratto.

3. L'elenco dei docenti a contratto, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 22.

Professori visitatori

1. Sulla base di specifici progetti e in conformità con la legge e con lo statuto, l'Università promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attività di ricerca di professori visitatori.

2. L'offerta formativa può essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtù di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi *curricula*, è pubblico.

Art. 23.

Tutela della creatività intellettuale

L'Università garantisce e tutela le opere e le invenzioni prodotte al suo interno, nei modi e nelle forme della legge e assicura un equo compenso al loro creatore o inventore.

Capo terzo

Personale tecnico e amministrativo

Art. 24.

Diritti e doveri

1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Università, a cui sono equiparati ai fini delle norme del presente statuto i collaboratori ed esperti linguistici, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

2. È garantita la tutela contro molestie sessuali, *mobbing* e qualsiasi forma di discriminazione.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti.

4. La carica di componente del consiglio di amministrazione o del senato accademico, nonché l'incarico di direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarità, in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi politici o di dirigenza di partito.

Art. 25.

Formazione e aggiornamento

1. L'Università promuove e valorizza la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.

2. Il personale tecnico-amministrativo ha il diritto e il dovere di perseguire la propria crescita professionale a mezzo di aggiornamenti e di formazione continua.
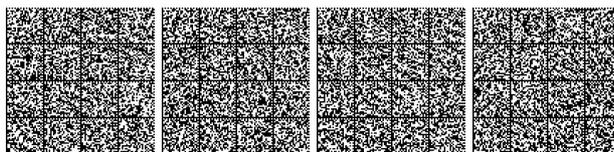
3. L'Università s'impegna per il coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo nelle attività di formazione e predispone appositi programmi, in conformità con i contratti collettivi e con lo statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e sentita la consulta del personale tecnico-amministrativo, adotta piani annuali o pluriennali di formazione e di aggiornamento.

Art. 26.

Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche

1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca dell'Università.

2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

Art. 27.

Rappresentanza

1. Il personale tecnico-amministrativo ha diritto alla rappresentanza nelle forme previste dallo statuto.

2. L'elettorato attivo spetta al personale in ruolo a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato e l'elettorato passivo spetta unicamente al personale in ruolo a tempo indeterminato.

Capo quarto

Personale esterno all'Università

Art. 28.

Soggetti esterni

1. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca e i collaboratori esterni che svolgono attività di supporto alla didattica, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, fanno riferimento al Dipartimento cui appartiene il responsabile della ricerca o il titolare dell'insegnamento.

2. I docenti a contratto nonché i professori visitatori fanno riferimento al Dipartimento proponente.

3. I soggetti previsti nel presente articolo non godono dell'elettorato attivo e passivo.

TITOLO TERZO

SISTEMA DELLE FONTI

Capo primo

Criteri generali

Art. 29.

Fonti normative dell'Università

1. Sono fonti normative dell'Università la Costituzione, il diritto europeo, le leggi dello Stato e della regione, lo statuto, il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia.

2. Sono regolamenti di autonomia sia quelli di Ateneo che quelli interni dei singoli organi.

Art. 30.

Pubblicazione e cognizione delle fonti

1. Lo statuto è adottato, emanato e pubblicato in conformità con quanto dispone la legge.

2. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge:

sono emanati con decreto del rettore;

sono inseriti nel registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno;

sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo;

entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Capo secondo

Statuto

Art. 31.

Adozione, revisione e adeguamento

1. L'iniziativa di revisione dello statuto spetta:

al rettore;

ad almeno cinque componenti del senato accademico o del Consiglio di amministrazione;

al consiglio degli studenti, alla consulta del personale tecnico e amministrativo e al comitato unico di garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;

ad almeno il cinque per cento degli studenti;

ad almeno il venti per cento dei docenti;

ad almeno il venti per cento del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello statuto ovvero di parti di esso.

3. La revisione è approvata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 32.

Regolamenti

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento per gli studenti;

d) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi;

f) il regolamento generale dei docenti;

g) il regolamento per i corsi di dottorato;

h) il regolamento per gli assegni di ricerca;

i) il regolamento su *spin off* e *start up* universitari.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* sono deliberati dal senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere *d)* e *i)* sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti.

Sui regolamenti di cui alle lettere *b)*, *c)* è acquisito il parere del consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* è acquisito il parere della consulta del personale tecnico-amministrativo.

3. I regolamenti delle strutture previste dal presente statuto sono redatti in conformità ai regolamenti di cui al comma 1 e sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei rispettivi organi collegiali.

4. Per la gestione di determinate attività o esigenze, l'Università può adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.
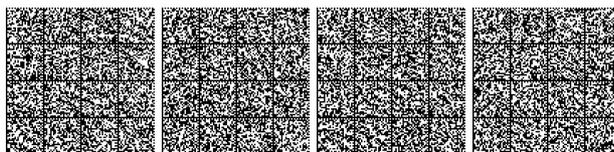
Capo quarto

Codice etico e di comportamento e sistemi di autoregolazione

Art. 33.

Codice etico e di comportamento

1. Il codice etico e di comportamento garantisce il rispetto della parte prima dello statuto, individuando le condotte rilevanti ai fini dell'irrogazione di sanzioni, a fronte di ingiustizie, discredito e danni nelle attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, di gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.

2. Esso regola altresì i casi sia di conflitto di interesse sia di conflitti in materia di proprietà intellettuale.

3. Il codice etico e di comportamento si applica alle attività di tutti i componenti della comunità universitaria e ad ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni dello stesso codice anche per la chiamata dei professori di ruolo, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, per l'attribuzione dei contratti di insegnamento, per l'attribuzione dell'incarico di professore visitatore, e per tutti i concorsi e le valutazioni comparative espletate a qualsiasi titolo nell'Università.

4. Il codice etico e di comportamento è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Sulle violazioni del codice etico e di comportamento, prive di rilievo disciplinare come descritte nel codice, decide il senato accademico a maggioranza assoluta su proposta del rettore all'esito del procedimento disciplinato dallo stesso, entro i novanta giorni dalla segnalazione pervenuta, o da quando ha avuto conoscenza del fatto.

6. In caso di violazione del codice etico e di comportamento priva di rilievo disciplinare la sanzione consiste nel richiamo, riservato o pubblico, nei confronti dell'autore della trasgressione.

Art. 34.

Autoregolazione contro molestie sessuali, mobbing *e discriminazioni*

1. L'Università tutela con appositi strumenti di autoregolazione il diritto di tutti i componenti della comunità accademica a non subire molestie sessuali, *mobbing* e discriminazioni negli ambienti di lavoro e di studio.

2. Gli strumenti di autoregolazione costituiscono parametro di valutazione da parte del Comitato unico di garanzia.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO PRIMO

STRUTTURE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Capo primo

Dipartimenti e strutture didattiche

Art. 35.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attività di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonché le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attività di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto è necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge.

3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. Il Dipartimento è costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee.

5. Un Dipartimento può concorrere alla costituzione di strutture di raccordo.

Art. 36.

Costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti da almeno trentacinque docenti di ruolo e ricercatori che vi afferiscono, di cui almeno sei professori di prima fascia. I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Possono partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento le figure previste dalle leggi vigenti.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e soppressi con decreto del rettore su proposta del senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Se il personale docente scende al di sotto delle trentacinque unità, con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal Consiglio di amministrazione, è disposta la soppressione del Dipartimento.

Art. 37.

Funzioni

1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare:

a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente:

1. delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;

3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;

c) sostengono l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;

d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di dottorato di ricerca;

e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;

f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse;

g) propongono al senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;

h) propongono al senato accademico, su iniziativa dei consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;

i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;

j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei consigli didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici, in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo;

k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;

l) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio – l'attivazione di master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei master attivati;

m) propongono al senato accademico, sentiti i consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;

n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione;

o) definiscono annualmente, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche, le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori;

p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo;

q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti;

r) promuovono la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo;

s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo;

t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

u) coordinano ed organizzano l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

v) propongono al senato accademico modifiche al regolamento delle scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.

2. La lettera *v)* del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali.

3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza.

5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche aree di competenza.

6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 38.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio di Dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta;

d) la commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attività del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente art. 37. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera *a)* eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al venti per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, con diritto di voto solo sui punti riguardanti la didattica e i servizi per gli studenti;

d) dai responsabili amministrativi senza diritto di voto.

3. Il direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. È incompatibile con la carica di coordinatore del collegio dei docenti di un dottorato.

4. Il procedimento di elezione del direttore è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore:

a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;

b) convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) promuove, con la collaborazione della giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;

d) in caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del consiglio di Dipartimento;

e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento;

f) formula entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i presidenti dei consigli didattici e con la commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attività didattica svolta;

g) adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari;

h) nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dai responsabili amministrativi.

i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo.

6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un vicedirettore vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

7. Il direttore può nominare tra i professori di ruolo un vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 5.

8. La giunta di Dipartimento è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attività. In particolare, la giunta collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio di Dipartimento. La giunta può, inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal consiglio di Dipartimento e dai regolamenti di Ateneo.

La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore vicario, dal vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresì i responsabili amministrativi, senza diritto di voto.

I Dipartimenti possono prevedere nei propri regolamenti una composizione più ampia della giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 39.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica docenti-studenti è costituita secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

2. La commissione paritetica docenti-studenti:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, analizza la coerenza complessiva dell'offerta erogata dal Dipartimento e promuove la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento, con i consigli didattici e con il nucleo di valutazione;
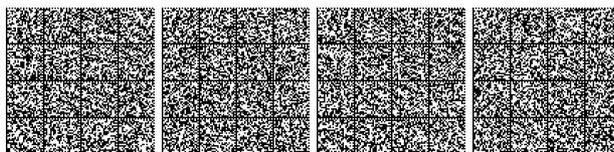
b) elabora indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto dell'analisi delle *performance* complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei;

c) svolge attività di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

d) formula pareri sulla istituzione e sulla soppressione di corsi di studio;

e) esprime parere sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo le norme vigenti.

3. La partecipazione alla commissione paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 40.

Consigli didattici

1. I consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e i corsi di laurea magistrale ad essi riconducibili e gestiscono le relative attività didattiche. Una diversa costituzione dei consigli didattici deve essere deliberata dal senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento.

2. Ciascun consiglio didattico è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che siano «docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli che abbiano la responsabilità didattica di un insegnamento e che abbiano optato per l'afferenza a quel consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano parte del consiglio didattico. È consentita l'afferenza a più di un consiglio didattico.

3. Partecipano altresì al consiglio didattico senza diritto di voto i professori a contratto.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

5. Il consiglio didattico:

a) propone al Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio di competenza;

b) programma, indirizza e coordina l'organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio, nonché la loro internazionalizzazione;

c) concorre ad assicurare la qualità dei percorsi formativi e l'accreditamento dei corsi di studio;

d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva i piani di studio degli studenti;

e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti;

f) monitora e verifica la qualità e l'efficacia della didattica e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei relativi risultati;

g) monitora l'attività di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori.

6. Ogni consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo, un presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.

7. Il presidente sovraintende al corretto svolgimento dell'attività didattica, nomina le commissioni di esame e di laurea e, in caso di necessità e urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del consiglio didattico.

8. La partecipazione al consiglio didattico non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. La carica di presidente del consiglio didattico è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1.

10. Il presidente del consiglio didattico convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle relative attività.

11. Il presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del consiglio didattico un vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 41.

Scuole

1. Due o più Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione di strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche e servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio attivati dai Dipartimenti proponenti.

2. Le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.

3. L'organo deliberante è il consiglio ed è composto:

dai direttori dei Dipartimenti costituenti;

dai presidenti dei consigli didattici che includono i corsi di studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti;

da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti in misura pari al venti per cento della componente docente del consiglio.

4. Il consiglio è presieduto dal presidente della Scuola, designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dallo stesso consiglio nel numero massimo di tre nominativi.

5. La carica di presidente della Scuola dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. La carica di presidente della Scuola è incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico amministrativo individuata da uno dei Dipartimenti costituenti.

Capo secondo

Scuole di dottorato

Art. 42.

Scuole di dottorato

1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o più scuole di dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori.

2. La Scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati.

3. La Scuola di dottorato elabora standard di qualità che, nel rispetto delle specificità di ogni dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento.

4. La Scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.

TITOLO SECONDO

ORGANI CENTRALI

Capo primo

Rettore

Art. 43.

Funzioni

1. Il rettore è il garante dello statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.

2. Il rettore è il rappresentante legale e processuale dell'Università.

3. Il rettore è componente di diritto e presidente del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
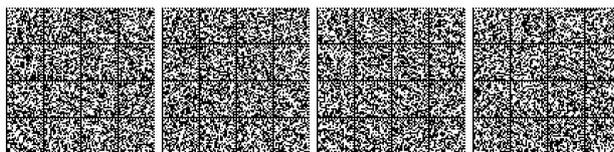
4. Il rettore emana lo statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il rettore è coadiuvato dai presidenti dei consigli didattici e dai direttori di Dipartimento.

5. Il rettore:

a) propone il documento di programmazione triennale dell'Università secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di statuto;

c) presenta all'Università ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo statuto;

d) formula la proposta di incarico per il direttore generale secondo le previsioni di legge;

e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il rettore è competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

f) in caso di necessità ed urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento;

g) adotta specifici atti su delega del senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo;

i) autorizza i docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge;

j) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo dell'Università.

6. Il rettore nomina:

a) il pro-rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il rettore in caso di impedimento o di assenza anche in senato accademico;

b) i pro-rettori, scelti tra professori di ruolo dell'Università, per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina;

c) i delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo;

d) i presidenti delle Scuole.

7. Il rettore con proprio decreto formalizza la nomina per:

a) i componenti elettivi degli organi collegiali;

b) i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuati dal senato accademico, i componenti designati del comitato unico di garanzia, i componenti del collegio dei revisori dei conti;

c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.

Art. 44.

Elezione e durata

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Il rettore è eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione.

Il rettore è nominato dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a. ai professori e ricercatori di ruolo;

b. ai ricercatori a tempo determinato;

c. al consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei consigli di Dipartimento, nei consigli delle Scuole, nei consigli didattici, nel comitato unico di garanzia, nel nucleo di valutazione e nel comitato per lo sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono più di una carica vengono computati e votano una sola volta;

d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti *a)* e *b)*, sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo.

3. Il rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del rettore precedente, e non è rieleggibile.

Art. 45.

Convocazione del corpo elettorale e candidature

1. Il decano di Ateneo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica.

2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del precedente rettore.

3. I candidati depositano la candidatura presso la Direzione generale dell'Università, allegando il programma elettorale e il proprio *curriculum* entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di convocazione del corpo elettorale.

4. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale ha luogo la conferenza d'Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi.

5. La conferenza di Ateneo è presieduta dal decano di Ateneo.

Art. 46.

Votazione e proclamazione

1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il decano di Ateneo nomina la commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia.

2. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

3. Il rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità, si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati.

6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il presidente della commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.

Art. 47.

Cessazione anticipata

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo rettore, dal pro-rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del pro-rettore vicario, dal professore di prima fascia decano di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.

Art. 48.

Sfiducia

1. Il rettore può essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato.

2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la metà dei membri del senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

3. La mozione è votata a scrutinio palese ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del senato.

4. Una volta approvata dal senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del rettore.

5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato. In tale periodo l'attività del rettore è limitata all'ordinaria amministrazione.
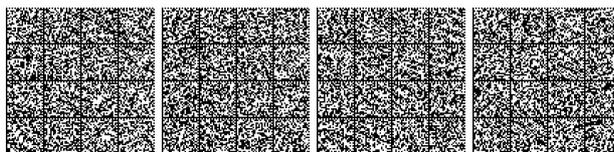
6. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo rettore.

7. Il rettore sfiduciato non è rieleggibile.

Capo secondo

Senato accademico

Art. 49.
Funzioni

1. Il senato accademico è l'organo dell'Università competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole.

2. Il senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e art. 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i progetti di federazione tra Atenei.

4. Il senato accademico designa i rappresentanti dell'Università negli organismi esterni.

5. Il senato accademico:

a. approva il piano annuale di orientamento e tutorato;

b. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c. propone al Consiglio di amministrazione l'offerta formativa.

6. Il senato accademico esprime parere:

a. sulla programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo;

b. sulla programmazione triennale per la sostenibilità delle attività di Ateneo;

c. sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica;

d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca;

e. sul bilancio di previsione;

f. sulla fissazione di ambiti e criteri generali di operatività del nucleo di valutazione e del presidio della qualità di Ateneo;

g. sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e Scuole;

h. sul bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Università;

i. sulle contribuzioni a carico degli studenti;

j. sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

k. sulla istituzione di centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

l. sulla partecipazione dell'Università a organismi esterni;

m. sulla scelta del direttore generale.

7. Il senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti.

8. Il senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto.

Art. 50.
Composizione ed elezione

1. Sono componenti del senato accademico:

il rettore;

otto direttori di Dipartimento;

nove rappresentanti dei docenti di ruolo;

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

quattro rappresentanti degli studenti;

un rappresentante degli studenti di dottorato.

2. Sono eleggibili alla carica di senatore accademico:

i direttori di Dipartimento;

i professori di ruolo e i ricercatori;

il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

gli studenti iscritti all'Università del Salento, nei limiti previsti dalla legge;

gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi.

3. I direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo.

4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralità di rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dagli studenti iscritti all'Università del Salento.

7. Il rappresentante dei dottorandi è eletto in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all'Università del Salento.

8. Le modalità di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti.

10. Il senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non è rinnovabile.

11. Il senato accademico è convocato:

a) dal rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonché quando lo ritenga opportuno;

b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Alle riunioni del senato partecipa il direttore generale con funzioni di verbalizzazione.

12. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 51.
Commissioni

1. Il senato può nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni.

2. Il senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonché per la ricognizione dello stato di attuazione dello statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo.

3. La commissione permanente è composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute.

4. La commissione dura in carica per tutto il mandato del senato accademico.
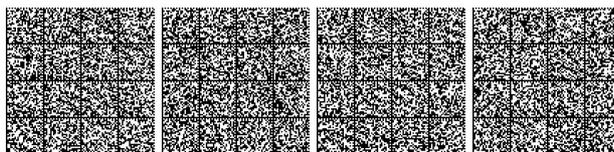
Capo terzo

Consiglio di amministrazione

Art. 52.

Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività svolte al suo interno.

2. Il Consiglio è competente a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi, l'adozione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione inoltre approva:

a. il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo che trasmette al Ministero dell'università e al Ministero dell'economia e delle finanze;

b. le variazioni di bilancio;

c. i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;

d. gli indirizzi di semplificazione amministrativa;

e. i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra Dipartimenti e servizi amministrativi e tecnici;

f. l'istituzione di centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo;

g. la partecipazione dell'Università a organismi esterni;

h. gli accordi e le convenzioni d'interesse generale.

4. Il Consiglio delibera il promovimento delle liti o la resistenza alle stesse tramite l'avvocatura interna di Ateneo o l'Avvocatura dello Stato ovvero conferendo incarico ad avvocati del libero foro.

Art. 53.

Composizione ed elezione

1. Il rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) tre professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale;

b) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale;

c) due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Università nei limiti stabiliti dalla legge;

d) due soggetti esterni, scelti fra personalità italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale.

3. I componenti interni di cui al c.2, lettere *a)* e *b)* sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I *curricula* dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. L'ammissibilità delle candidature è verificata dal rettore. I candidati sono eletti a scrutinio maggioritario in collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Università del Salento titolari del diritto di voto.

5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono nominati dal senato accademico a maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti ad avviso pubblico emanato dal rettore con decreto che stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande. Il rettore, dopo la verifica di ammissibilità delle candidature, propone al senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare.

6. Il mandato dei consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

9. Il presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un vicepresidente.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno.

11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.

Art. 54.

Funzioni di programmazione e vigilanza

1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti.

2. È altresì compito del Consiglio di amministrazione approvare:

a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

b. il trasferimento di risorse e mezzi;

c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Università;

d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del senato accademico e dei Dipartimenti;

e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi;

f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.

Art. 55.

Competenza disciplinare

In conformità con lo statuto, il Consiglio di amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, in ordine alle sanzioni da infliggere a professori e ricercatori universitari o procede all'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Capo quarto

Collegio dei revisori dei conti

Art. 56.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformità con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti nell'albo dei revisori contabili.
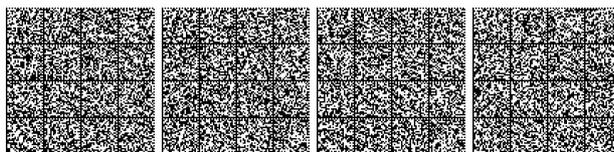
4. Il personale dipendente dell'Università non può essere componente del collegio dei revisori.

5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO TERZO

ORGANI DI GARANZIA

Capo primo

Garanzie partecipative

Art. 57.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti dell'Università.

2. Il consiglio è composto da un rappresentante per ogni consiglio didattico attivato nell'Ateneo.

3. Il rappresentante è eletto dagli studenti iscritti al relativo corso di studi.

4. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge a maggioranza assoluta il presidente al proprio interno e una giunta nelle forme indicate dal proprio regolamento interno.

5. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della Direzione generale.

6. Al consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare annualmente un fondo pari al due per cento delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione dei servizi che il consiglio degli studenti intende promuovere.

8. All'interno del bilancio dell'Università è istituito un fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al comma 6, per l'organizzazione delle attività del consiglio degli studenti.

9. Le modalità di spesa sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. Il consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

b. interventi di attuazione del diritto allo studio;

c. regolamento didattico di Ateneo;

d. regolamento per gli studenti;

e. bilancio preventivo dell'Ateneo.

11. Spetta altresì al consiglio degli studenti:

a. proporre al senato accademico il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione e nel presidio della qualità;

b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello statuto;

c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello statuto.

12. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre Università.

Art. 58.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta.

2. La consulta può formulare proposte al senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al comitato unico di garanzia, sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi.

3. La consulta:

a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

b. esercita eventuali iniziative di revisione dello statuto;

c. esprime parere sulle proposte di revisione dello statuto e sulle proposte dei regolamenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* dell'art. 32, comma 1, dello statuto.

4. La consulta è costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il presidente.

5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo.

6. La consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Capo secondo

Garanzie di tutela

Art. 59.

Garante d'Ateneo

1. Il garante d'Ateneo presta consulenza e assistenza nei confronti della comunità accademica e degli eventuali altri utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi a causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi o uffici dell'Università o di singoli appartenenti alla comunità medesima. Vigila altresì affinchè vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza delle varie componenti e della comunità negli organi accademici, con particolare riguardo all'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all'espletamento del mandato.

Il garante ha inoltre potere di intervenire, laddove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, per come previsti e disciplinati dalla normativa di riferimento. A tal fine può consultare le rappresentanze studentesche e i responsabili delle strutture.

2. Il garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni.

3. Il garante interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

4. Il garante assicura il contraddittorio di tutte le parti interessate e non può assumere iniziative di natura disciplinare.

5. Il garante è scelto dal senato accademico a «maggioranza assoluta» dei suoi componenti, previo parere del consiglio degli studenti, fra personalità esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico.

6. I candidati devono possedere un *curriculum*, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

7. Il garante dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

8. Il mandato del garante d'Ateneo può essere revocato dal senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del rettore, di concerto con il consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

9. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il garante, fornendogli, a richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessarie.

10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal garante deve darne motivata comunicazione scritta al rettore, al direttore generale e al nucleo di valutazione.

11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del garante. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

12. Il garante è tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi.

13. La relazione è trasmessa al nucleo di valutazione e al senato accademico.

14. Il garante ha il diritto di essere ascoltato dal senato accademico, dal nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti, dalla consulta del personale tecnico-amministrativo, a richiesta dei medesimi organi ha l'obbligo di comparire davanti agli stessi per riferire in ordine all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 60.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunità universitaria, le pari opportunità e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di *mobbing*.

2. Il comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunità, di contrasto ai fenomeni di *mobbing*, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

3. Il comitato può promuovere e coordinare studi, ricerche, attività di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunità nella ricerca, nella didattica e nell'attività tecnico-amministrativa.

4. Il comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunità universitaria.

5. Il comitato è composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunità e di contrasto ai fenomeni di *mobbing* e di discriminazione.

6. Il comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo è designato con le medesime modalità un componente supplente.

La designazione deve garantire, per quanto possibile, la parità di genere.

7. Il comitato è altresì integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parità di genere, che partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione.

8. Il comitato s'intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

9. Il presidente del comitato è eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto.

10. Il comitato:

individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura;

risolve in via conciliativa casi di *mobbing*;

suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro;

formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle *performance*.

11. Il comitato può esercitare l'iniziativa di revisione dello statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello statuto.

12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.

13. Il presidente del comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal senato accademico, dal nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti, dalla consulta del personale tecnico-amministrativo.

14. Il presidente del comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al *mobbing*.

15. La relazione è trasmessa al nucleo di valutazione e al senato accademico. La relazione è divulgata nelle forme previste dalla legge.

16. Il comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parità e dell'antidiscriminazione.

17. Per la disciplina delle proprie attività, il comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

Capo terzo

Garanzie disciplinari

Art. 61.

Illeciti disciplinari

1. I docenti dell'Università sono soggetti a responsabilità e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Università, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

3. L'iniziativa non può avere avvio sulla base di segnalazioni anonime.

4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura il rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento è di competenza del rettore.

Art. 62.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è composto da cinque docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato.

2. I componenti del collegio sono eletti a scrutinio segreto dal senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

3. I componenti del collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica.

4. Il presidente del collegio è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.

Art. 63.

Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformità alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale è reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati.

2. In qualsiasi fase del suo svolgimento è garantito:

a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione;

b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate;

c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Università;

d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione;

e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale.

3. Il rettore esegue le richieste istruttorie del collegio di disciplina.

4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti.

5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, il rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione.

6. Il collegio dispone l'audizione del rettore o di un suo delegato nonché del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del rettore, il collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi.

8. Il parere è motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.

9. Il parere del collegio è vincolante.

10. Dopo la deliberazione del collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al consiglio di amministrazione.

11. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione.

12. La deliberazione del consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti.

13. Nel caso di violazioni ascrivibili al rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al decano.

Art. 64.

Termini del procedimento

1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

3. Il procedimento può essere sospeso in caso di ricostituzione del collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione ovvero, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.

Art. 65.

Ne bis in idem

1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il *mobbing* non possono costituire oggetto di più procedimenti e sanzioni.

2. In tal caso, spetta al rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 66.

Strutture autonome

Le strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti definiti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono i Dipartimenti, la Scuola superiore ISUFI, il Centro linguistico d'Ateneo ed il Centro unico per la gestione dei progetti di ricerca e il Fund Raising.

TITOLO QUARTO

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Art. 67.

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione.

2. Il direttore generale:

a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilità finanziaria;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) coadiuva il rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attività, nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo, della gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

f) propone al consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della *performance* organizzativa dell'Ateneo e sottopone al nucleo di valutazione, per il consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo;

g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle *performance*;

h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo;

i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

j) indirizza, coordina e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi;

k) sovrintende all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

l) esercita la potestà disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del decreto legislativo n. 150/2009;

m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Università.

3. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico. È scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di direttore generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

4. Il direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico.

5. La valutazione annuale della *performance* del direttore generale è approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del nucleo di valutazione, d'intesa con il rettore.

6. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico con funzioni verbalizzanti.
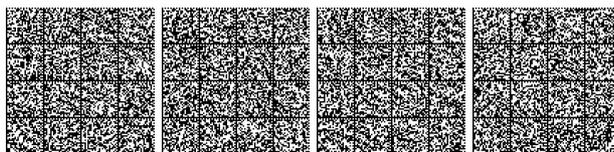
Art. 68.

Funzioni dirigenziali

Ai dirigenti dell'Università, nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, sono attribuite le funzioni e conferiti i poteri previsti dalla vigente normativa statale, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.

Art. 69.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici e di privati nonché entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali.

3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.

4. L'Università può utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e leasing, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale.

5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Università costituisce forma autonoma di autofinanziamento.

6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Università realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini.

7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del consiglio di amministrazione.

PARTE TERZA

SISTEMA D'ATENEO

TITOLO PRIMO

SCUOLA SUPERIORE ISUFI

Art. 70.

Scuola superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l'obiettivo di valorizzare la qualità dell'offerta didattica dell'Università del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità.

Art. 71.

Organizzazione della Scuola

1. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi a principi di interdisciplinarità e collaborazione con i Dipartimenti dell'Università.

2. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione post lauream avvalendosi della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università.

3. La Scuola superiore ISUFI eroga tutti i servizi previsti dal decreto ministeriale n. 338/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell'Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca anche straniere e di studiosi di elevata qualificazione scientifica.

5. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell'ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

Art. 72.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

a) il comitato scientifico;

b) il direttore;

c) il consiglio direttivo;

d) il consiglio didattico.

Art. 73.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed è formato da cinque componenti eletti dal senato accademico a maggioranza assoluta, su proposta del rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Il comitato scientifico coadiuva il direttore nella definizione delle strategie di promozione, sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.

4. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 74.

Direttore

1. Il direttore è eletto dal senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal rettore.

2. Il direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.

3. Il direttore:

a. convoca e presiede il consiglio direttivo, il comitato scientifico e il consiglio didattico;

b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;

c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

d. presenta al senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;

e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all'ISUFI.

Art. 75.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è presieduto dal direttore ed è composto da un referente per ciascun Dipartimento.

2. Il consiglio direttivo coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e programmazione delle attività della Scuola, predispone gli atti per il consiglio didattico e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.

3. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 76.

Consiglio didattico

1. Il consiglio didattico è composto dal direttore, dai responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, e da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti.

2. Il consiglio didattico programma e gestisce le attività didattiche della Scuola.

3. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del consiglio didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

Art. 77.

Disposizioni normative di riferimento

1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.

2. L'attività svolta dai docenti dell'Università del Salento, la costituzione ed il funzionamento degli organi della Scuola, nonché l'istituzione e il funzionamento dei servizi integrativi sono disciplinati da uno o più regolamenti interni.

3. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.

TITOLO SECONDO

BIBLIOTECHE, MUSEI E CENTRI

Art. 78.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo coordina, programma e sviluppa le attività di incremento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale, digitale e archivistico dell'Ateneo; cura inoltre il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica.

2. Il sistema opera anche in cooperazione con i corrispondenti sistemi di altre Università o Istituzioni, italiane e straniere.

Art. 79.

Sistema dei musei, parchi, orti botanici, osservatori scientifici

1. Il sistema museale di Ateneo comprende le strutture museali attivate nell'Ateneo amministrate dai Dipartimenti di riferimento e svolge la funzione di valorizzare ed incrementare il patrimonio museale dell'Università e di curare e promuoverne la conoscenza.

2. Queste strutture operano con autonomia organizzativa all'interno del Dipartimento proponente e coordinandosi all'interno di un sistema comune con quelle esistenti.

3. L'Università può stipulare contratti e convenzioni o costituire consorzi con soggetti esterni per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di musei, parchi, orti botanici e osservatori scientifici finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.

Art. 80.

Centro linguistico di Ateneo

1. Il centro linguistico di Ateneo svolge attività di formazione linguistica nonché di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere.

2. Il centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.

3. Il direttore del centro linguistico è eletto dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal rettore a seguito di apposito avviso pubblico.

4. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 81.

Centri e laboratori

L'istituzione di centri o laboratori dipartimentali, interdipartimentali o interateneo è proposta dai dipartimenti interessati e deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

TITOLO TERZO

ALTRE STRUTTURE

Art. 82.

Fondazione dell'Università

L'Università può costituire una o più fondazioni universitarie, secondo criteri e modalità definite dalla normativa vigente, con delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta previo parere favorevole del senato accademico espresso a maggioranza assoluta.

Art. 83.

Poli didattici

1. L'Università promuove l'offerta formativa e la ricerca nei due poli didattici di Lecce e di Brindisi.

2. Nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei vincoli negoziali, assunti con enti e istituzioni del territorio, l'Università disciplina le procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

Art. 84.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.

PARTE QUARTA

RAPPORTI ESTERNI

Art. 85.

Relazioni esterne

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti a valenza generale con enti esterni sono regolati da appositi protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di programma, approvati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. Il parere è vincolante qualora da tali rapporti o atti derivino oneri finanziari per l'Università.

4. I rapporti di cui al comma 2 si conformano alle seguenti regole:

a. attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b. disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c. destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e. limitazione del concorso dell'Ateneo, quanto al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
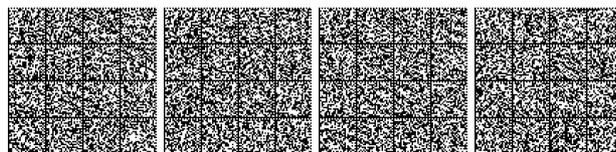
Art. 86.

Accordi con amministrazioni pubbliche

1. L'Università stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività istituzionali comuni.

2. L'Università può stipulare una convenzione con la regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 87.

Accordi con istituzioni private

L'Università può concludere accordi o protocolli d'intesa con istituzioni private, locali, nazionali o internazionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 88.

Partecipazione a organismi

1. L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.

3. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Università è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Art. 89.

Convenzioni di Dipartimento

1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di dottorato, nonché per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attività siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate.

2. La convenzione è comunicata al rettore.

Art. 90.

Federazione universitaria

L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

PARTE QUINTA

SISTEMA DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA

Art. 91.

Sistema di valutazione e promozione della qualità

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunità universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.

2. Il sistema di valutazione e promozione della qualità didattica e scientifica di Ateneo include il nucleo di valutazione e il presidio della qualità di Ateneo.

3. Il presidio della qualità di Ateneo propone agli organi di governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualità e dell'efficacia delle attività di didattica e di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo.

Art. 92.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Università, promuove la cultura della qualità e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

2. Il nucleo di valutazione verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010.

3. Al nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale. Il nucleo, quando opera in qualità di organismo indipendente di valutazione (OIV), si conforma alla normativa vigente in materia.

4. Il nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il *curriculum* dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Università.

6. I componenti sono nominati dal senato accademico. Il rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante.

7. Il coordinatore è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del nucleo.

8. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione è quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti è biennale.

9. Per le finalità di valutazione e controllo strategico l'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza.

10. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.

Art. 93.

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il presidio di qualità di Ateneo è composto da:

a) un professore ordinario in qualità di presidente;

b) un professore di prima o di seconda fascia per ogni area CUN che consista di almeno quindici unità di personale strutturato;

c) un docente per ciascuna delle tre aree rappresentative dell'Ateneo

d) uno studente.

I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono nominati dal senato, su proposta del rettore, tra docenti di elevata qualificazione professionale, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il componente di cui alla lettera *d)* resta in carica due anni e si esprime esclusivamente sulla assicurazione della qualità della didattica e sulla valutazione della didattica.

5. Tutti i componenti del presidio rendono pubblico il proprio *curriculum*.

PARTE SESTA

REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 94.

Regole generali relative agli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in statuto.

2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari.

3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone e provvedimenti disciplinari.

Art. 95.

Funzioni consultive a favore degli organi collegiali

1. Un parere obbligatorio si considera acquisito in senso favorevole se l'organo competente, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta o il termine più breve imposto da ragioni di urgenza, non lo abbia reso né abbia espresso l'esigenza di avere chiarimenti.

2. La richiesta di chiarimenti di cui al comma precedente interrompe il termine di sessanta giorni per una sola volta.

Art. 96.

Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio

1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilità, secondo modalità e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo.

2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un membro elettivo di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

In entrambi i casi il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo.

3. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non più di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 97.

Conflitto tra organi

1. Il rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al senato accademico.

2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.

Art. 98.

Sfiducia e revoca

1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di rettore, può essere sfiduciato.

2. La proposta di mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia è discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed è approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina può essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato.

4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Entrata in vigore

1. Le presenti modifiche dello statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari che disciplinano le procedure elettorali attuative delle modifiche statutarie i competenti organi dell'Università avviano le procedure volte a garantire la costituzione degli organi di nuova istituzione e per l'elezione o designazione:

a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lettere *a)* e *b)* dello statuto;

b) della rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, comma 2, lettera *c)*, dello statuto;

c) dei componenti di cui all'art. 60, comma 6, dello statuto;

d) dei componenti del comitato scientifico di cui all'art. 73 dello statuto;

e) dei componenti del consiglio direttivo di cui all'art. 75 dello statuto;

f) dei rappresentanti degli allievi della Scuola di cui all'art. 76, comma 1, dello statuto.

3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma precedente comporta la decadenza dei componenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

4. Gli organi monocratici e i componenti degli altri organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del loro originario mandato.

5. Nel caso in cui il numero dei direttori di Dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i direttori di Dipartimento componenti del senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi direttori di Dipartimento.

Art. 100.

Pareri

I pareri, comunque denominati, previsti dallo statuto, se non diversamente stabilito, sono da intendersi privi di efficacia vincolante per l'organo richiedente.

Art. 101.

Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto e dai regolamenti di autonomia dell'Ateneo si rinvia alle leggi statali vigenti in quanto applicabili all'Università.

22A06237

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Alfrapharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 825/2022 del 26 ottobre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1918.

Cambio nome: N1B/2022/921.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 59, 00185 Roma, codice fiscale n. 07227261000.

Medicinale: TADALAFIL ALFRAPHARMA.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862015;

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862027;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862039;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862041;

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862054;

«10 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862066;

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862078;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862080;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862092;

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048862104,

alla società Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6, 20154 Milano, codice fiscale n. 02652831203.

Con variazione della denominazione del medicinale in TADALAFIL PENSA PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06242

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di losartan potassico e idroclorotiazide, «Forzaar».

Estratto determina AAM/PPA n. 826/2022 del 26 ottobre 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1070.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano 151, 00189 Roma, codice fiscale 00422760587.

Medicinale: FORZAAR.

Confezioni:

«100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 034310019;

«100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034310021;

alla società Organon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, codice fiscale 03296950151.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06243

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia personale «Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia personale «Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco», con sede in Roma.

22A06220

Soppressione della Parrocchia Santi Sergio e Bacco degli Ucraini, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2022 viene soppressa la Parrocchia Santi Sergio e Bacco degli Ucraini, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A06221

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma della società Apave Italia S.r.l. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile in data 26 ottobre 2022, la società Apave Italia CPM S.r.l. con sede principale in via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (BS), è stata confermata quale Organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica.

La presente designazione ha validità sino al 29 luglio 2026.

22A06241

Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalla Regione Umbria nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale.

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dell'economia e delle finanze n. 274 del 13 settembre 2022 di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalla Regione Umbria nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 e n. 55 del 24 luglio 2019.

22A06250

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Consulfiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 25 ottobre 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 9 dicembre 1980, modificato in data 7 marzo 1985 e 27 luglio 2000, alla società «Consulfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00543260210, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

22A06240

Fusione per incorporazione in «Widar S.p.a.» di «Across Fiduciaria S.r.l.» e contestuale modifica della denominazione sociale della società «Widar S.p.a.» in «Across Fiduciaria S.p.a.».

Con d.d. 25 ottobre 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto direttoriale 1° giugno 2004, modificato in data 19 febbraio 2020, alla società «Across Fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03381840408, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Widar Eurofid S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 08947881002, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Per effetto della deliberazione del 29 aprile 2022 e dell'atto di fusione dell'11 luglio 2022 sopra citati, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto direttoriale del 30 ottobre 2006, modificato in data 29 marzo 2017, alla società «Widar Eurofid S.p.a.», in forma abbreviata «Widar S.p.a.», con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 08947881002, deve intendersi riferita alla società «Across Fiduciaria S.p.a.», a seguito della contestuale variazione della denominazione sociale.

22A06251

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-258) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.